



# CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI LEGISLATURA

---

## 102<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

*martedì 18 febbraio 2025*

**Presidenza della Presidente CAPONE**

#### INDICE

Presidente	pag.	3	Laricchia	pag.	19
<b>Processo verbale</b>	»	3	Campo	»	20
<b>Congedi</b>	»	7	Leoci	»	20
<b>Assegnazioni alle Commissioni</b>	»	8	<b>Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Pietro Luigi Lopalco, Luigi Caroli, Debora Ciliento, Donato Metallo, Vincenzo Di Gregorio, Loredana Capone, Francesco La Notte, Antonella Laricchia, Cristian Casili, Sergio Clemente - “Modifiche alla l.r. n. 17/2013 per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio” - 1283/A</b>		
<b>Interrogazioni e mozione presentate</b>	»	9			
<b>Ordine del giorno</b>	»	9			
<b>Cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere regionale Domenico Albano</b>					
Presidente	»	18			
<b>Sull'ordine dei lavori</b>					
Presidente	»	19,20,21	Presidente	»	22,24

SEDUTA N° 102

RESOCONTO STENOGRAFICO

18 FEBBRAIO 2025

Parchitelli, <i>relatore</i>	pag.	22	<b>degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” - 221/A</b>		
Casili	»	23			
Di Gregorio	»	23			
Caroli	»	23	Presidente	pag.	34 e <i>passim</i>
Amati, <i>assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali</i>	»	24	Parchitelli	»	39
<i>Esame articolato</i>			Scalera	»	44
Presidente	»	24,26,27,28	Lacatena	»	44,46,61
<b>Proposta di legge “Voucher strutturali per attività sportiva dei minori” (a.c. 1069/A)</b>			Tupputi	»	45,46
Presidente	»	28	Leoci	»	75
Di Gregorio, <i>relatore</i>	»	28	<b>Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) - Elezione di: a) cinque componenti (con voto limitato a due), b) Presidente (legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 - art. 3 - e s.m.i.) - 9/N</b>		
<i>Esame articolato</i>			Presidente	»	78,79,80,81
Presidente	»	28,30,31,32,33	Tutolo, <i>relatore</i>	»	78,80
Caroli	»	29	Campo	»	78
Leoci	»	29,30,32	Pagliaro	»	79
Amati, <i>assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali</i>	»	29,32	Galante	»	80
<b>Prosiegua esame Proposta di Legge – Filippo Caracciolo, Lucia Parchitelli, Vincenzo Di Gregorio, Debora Ciliento - “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 10/2014 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione</b>			Clemente, <i>segretario</i>	»	80,81
			<b>Disegno di Legge n. 47 del 11/03/2024 “Misure di promozione in materia di innovazione aperta” - 1071/A</b>		
			Presidente	»	82
			Paolicelli, <i>relatore</i>	»	82
			<i>Esame articolato</i>		
			Presidente	»	83,84

## PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE CAPONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 13.24*).

*(Segue inno nazionale)*

PRESIDENTE. Buongiorno a tutte e a tutti, care colleghe e cari colleghi.

Diamo inizio a questa seduta del Consiglio regionale.

### Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 101 del 28 gennaio 2025:

Martedì 28 gennaio 2025

Nel giorno 28 gennaio 2025 in Bari – nell’Aula consiliare di Via Gentile n. 52 – sotto la Presidenza della Presidente Loredana Capone - del Vicepresidente Giovanni De Leonardis, con l’assistenza dei Segretari Sergio Clemente e Napoleone Cera, si riunisce, in seduta pubblica, il Consiglio regionale, come da convocazione inviata ai singoli consiglieri e al Presidente della Giunta regionale, prot. n. 20250001288 del 23 gennaio 2025.

La Presidente Capone alle ore 12:51 dichiara aperta la seduta con l’ascolto dell’Inno nazionale.

Dà per approvati i verbali n. 99 e n. 100 rispettivamente del 17 e 18 dicembre 2024.

Ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento interno, la Presidente Capone comunica che i consiglieri Delli Noci, Leo, Metallo e il Presidente Emiliano hanno chiesto congedo.

La Presidente Capone informa che:

- L’Ufficio di Presidenza, ai sensi dell’art. 48 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, comunica di aver dato seguito alle istanze della Consiglieria Antonel-

la Laricchia del 20 e 21 dicembre u.s., previo parere della Segretaria generale, con Deliberazione n. 288 del 23 dicembre 2024. Per l’effetto è stato rettificato l’errore formale della sola proclamazione del risultato della votazione dell’emendamento n. 111 che aveva ottenuto la maggioranza dei voti validi; lo stesso è stato inserito all’interno dell’articolato della legge regionale contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”. Della Deliberazione è fatta menzione all’interno del verbale delle sedute consiliari del 17 e 18 dicembre 2024.

- la Corte costituzionale, in data 20 gennaio 2025, ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.

- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 gennaio 2025, ha deliberato di impugnare la legge regionale 21 novembre 2024, n. 30 (Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti della Regione Puglia) e la legge regionale 30 novembre 2024, n. 11 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 – 2026) relativamente alle disposizioni di cui all’articolo 21 (Procedure di gara) e 26 (Istituzione delle RSA San Nicandro Garganico e Troia).

La Presidente Capone delega il Vicepresidente De Leonardis alla lettura delle seguenti comunicazioni:

A norma dell’art. 12 del Regolamento interno del Consiglio regionale, secondo il criterio della competenza per materia, il Vicepresidente De Leonardis comunica l’avvenuta assegnazione dei seguenti provvedimenti alle sotto riportate Commissioni:

### COMMISSIONE I

1) Disegno di legge n. 260 del 16/12/2024 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. rinveniente dalla Sentenza del Tribunale di Brindisi n.

869/2023 – Pagamento spese legali in favore del legale difensore antistatario”

2) Disegno di legge n. 261 del 16/12/2024 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalle sentenze del tribunale di Taranto 2899/2024 e dell’ufficio del giudice di pace di Putignano 147/2024”

3) Disegno di legge n. 262 del 16/12/2024 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza del tribunale di Bari n. 4889/2024”

4) Disegno di legge n. 263 del 23/12/2024 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. derivante dalla sentenza n. 4125 del 30.10.2024 Tribunale di Bari Sez. Lavoro- R.G. n. 233/2023 (Cont. 40/24/CS)”

5) Disegno di legge n. 264 del 23/12/2024 “Riconoscimento, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, di debito fuori bilancio relativo a spese della Sezione Protezione Civile inerenti la proroga tecnica del servizio di “Manutenzione della rete di monitoraggio in telemisura del Centro Funzionale Decentrato regionale”, fornito dal RTI SIAP+MICROS SpA – FASTWEB SpA”

6) Disegno di legge n. 265 del 23/12/2024 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalle sentenze dell’ufficio del giudice di pace di Rodi G. n. 47/2024 e del tribunale di Trani n. 1332/2024”

7) Disegno di legge n. 266 del 23/12/2024 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Rodi Garganico n. 48/2024”

8) Disegno di legge n. 267 del 30/12/2024 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1,

lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 derivante dall’esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 3589/2024 depositata il 24/10/2024”

9) Disegno di legge n. 268 del 30/12/2024 “Cont. 903/20/VI. Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 118/2011 della legittimità di debito fuori bilancio derivante dall’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2527/2024, pubblicata il 29/05/2024, RG n. 14316/2020”

### COMMISSIONE II

1) Proposta di legge a firma del consigliere Cera “Modifica ed interazione della L.R. 2 novembre 2011, n. 29 – Semplificazione e qualità della normazione”

2) Deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 23 dicembre 2024 “Disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale. Approvazione nuovo Regolamento interno della Giunta regionale”

3) Deliberazione della Giunta regionale n. 8 del 10 gennaio 2025 “Approvazione schema del Regolamento regionale disciplinante l’istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n. 26”

### COMMISSIONE III

1) Deliberazione della Giunta regionale n. 1882 del 23 dicembre 2024. Approvazione Regolamento “Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici per l’auto-rizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie deputate alla erogazione di prestazioni PMA”. Revoca del regolamento regionale n. 2/2024

### COMMISSIONE VI

1) Proposta di legge a firma dei consiglieri Parchitelli e Leo “Norme per la promozione e Sviluppo della Cooperazione”

Il Vicepresidente De Leonardis, di seguito, dà lettura delle interrogazioni e delle mozioni presentate:

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA:**

DE LEONARDIS “Avviso di mobilità interna ordinaria volontaria a domanda presso l’Ospedale di Manfredonia per operatore Socio Sanitario cat. Bs, ai sensi dell’art. 6 del regolamento approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’Asl FG n. 218 del 21/02/2015”;

SPLENDIDO “Chiarimenti sull’esclusione dell’esercito dall’accordo di concessione delle tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale”.

**MOZIONI:**

PAGLIARO Costituzione Società AdS “Aeroporti del Salento”;

PAGLIARO “Continuità territoriale” aeroporto del Salento cofinanziamento di Regione e Aeroporti di Puglia;

PARCHITELLI, CAMPO Sostegno all’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per gli operativi di call center;

PERRINI, CAROLI, DE LEONARDIS, BASILE, SCATIGNA, SPINA Sostegno ai lavoratori impiegati nel settore dei call center;

PARCHITELLI, CAMPO, CAPONE, BRUNO, CARACCILOLO, DI GREGORIO, PAOLICELLI, LOPALCO, METALLO, MAZZARANO Parto in anonimato e sicurezza per la gestante e il nascituro;

BARONE, GALANTE, CASILI, DI BARI Implementazione dei servizi assistenziali di odontoiatria in favore delle persone affette da disabilità;

STELLATO Rinnovo contratto Assocontact per i lavoratori dei call center.

La Presidente Capone, prima di procedere con l’odg, ha commemorato le vittime della Shoah in occasione del Giorno della Memoria e ha condannato i recenti episodi di antisemitismo.

Il Presidente Perrini ha ricordato che, dopo le feste di Natale e Capodanno, si è tenuta una riunione, in cui sono state definite mozioni e interrogazioni da portare in Consiglio regio-

nale. Ha sottolineato l’importanza delle mozioni e la necessità di ascoltare la gente. Tuttavia, ha lamentato la scarsa presenza dei consiglieri, escluso il Presidente Emiliano per motivi di salute, e ha chiesto la verifica del numero legale per poter procedere con le mozioni. Ha espresso frustrazione per la situazione e ha richiesto spiegazioni sulle assenze. Ha concluso sottolineando l’urgenza di chiudere le Commissioni speciali, in particolare quelle sull’acqua e sulla Xylella, senza aspettare il 30 agosto. Ha evidenziato che è necessario agire immediatamente, poiché si discute riguardo le problematiche della Xylella da agosto dell’anno scorso. Chiede di procedere in questa seduta se i numeri lo permettano.

La Presidente Capone ha concordato con l’osservazione fatta, riconoscendo quanto riferito in Conferenza dei Capigruppo e il modo in cui il Consiglio è stato programmato, esprimendo amarezza per la situazione. Ha annunciato che le convocazioni per entrambe le Commissioni inizieranno oggi e che saranno insediate la prossima settimana, avendo ricevuto le designazioni la settimana precedente. Ha inoltre specificato che l’elezione del Corecom si terrà il giorno previsto per il Consiglio, il 13, durante il Consiglio regionale, e non separatamente, a differenza delle altre Commissioni.

Il consigliere Scalera ha sottolineato l’importanza del rispetto istituzionale e della presenza dei consiglieri nelle sedute del Consiglio. Ha poi riferito un episodio avvenuto a Grottaglie il 22 gennaio, in cui due poliziotti hanno soccorso un’anziana vittima di un incidente domestico, elogiando il loro intervento. Ha criticato la cattiva abitudine di criticare i servitori dello Stato e ha proposto di inviare una nota di ringraziamento al Questore di Taranto.

Il Presidente Tutolo ha discusso l’impugnazione della legge sulla retribuzione minima da parte del Consiglio dei Ministri, auspicando che la Corte costituzionale la respinga. Ha sottolineato l’importanza di applicare la

legge vigente e di assicurare una retribuzione dignitosa. Ha criticato il Ministro Calderoli per aver suggerito che le regioni non possono garantire una paga dignitosa ai propri dipendenti. Ha espresso frustrazione per l'impossibilità di finanziare il sostegno psicologico ai malati oncologici a causa del Piano di rientro. Ha chiesto al Presidente e a tutti di usare il loro peso politico per far applicare immediatamente la legge sulla retribuzione minima e di riflettere sulla necessità di modificare il Piano di rientro della spesa sanitaria.

La Presidente Capone condivide quanto detto dal Presidente Tutolo.

Il Presidente Stellato interviene per una mozione d'ordine. Ha ricordato che durante l'ultima Conferenza dei Capigruppo c'è stato un elemento significativo di novità: in data 3 febbraio, a Roma e su tutto il territorio nazionale, si terrà un evento indetto dalle organizzazioni sindacali, uno sciopero nazionale di settore che coinvolgerà gli operatori dei call center a causa di un contratto sottoscritto da una sola sigla sindacale con Assocontact, con possibili ripercussioni negative. Ha chiesto di discutere la mozione prima della data dello sciopero nazionale per garantirne l'approvazione.

Il Presidente Campo ha condiviso le preoccupazioni e l'urgenza riguardo alla mozione sul salario, simile a quella della Presidente Parchitelli. Ha ricordato che, durante la Conferenza dei Capigruppo, si è deciso di calendarizzarla per febbraio, con l'accordo di tutti i Gruppi. Tuttavia, a causa dell'assenza dell'assessore Leo, oggi non è possibile discuterne. Campo ha sottolineato la necessità di armonizzare i testi delle mozioni e ha proposto di sentire l'opinione dell'assessore e dei Gruppi per decidere se procedere oggi o rispettare l'accordo preso.

La Presidente Parchitelli ha sottolineato l'importanza della questione dei lavoratori dei call center, trattata in una ricca seduta della Commissione Lavoro con sindacati e rappresentanti delle aziende. Ha evidenziato che il

nuovo contratto potrebbe nuocere ai lavoratori e che la questione deve essere affrontata a livello nazionale. Ha ricordato che la mozione verrà presentata al primo Consiglio utile, con la presenza dell'assessore Sebastiano Leo, il cui ruolo è fondamentale. Ha espresso vicinanza ai lavoratori e disponibilità a trattare la mozione, sottolineando l'importanza del segnale già dato ai lavoratori e ai sindacati.

Il Presidente Conserva ha espresso pieno accordo con la mozione di Stellato e ha sottolineato la propria vicinanza ai lavoratori. Ha lamentato l'assenza dei membri del Governo e parte della maggioranza, evidenziando la necessità di trattare temi sensibili per i cittadini pugliesi. Ha criticato la mancanza di rispetto istituzionale e ha sollecitato i Capigruppo della maggioranza a prendere provvedimenti.

Il Presidente Tutolo ha condiviso quanto affermato dalla collega Parchitelli e dal collega Campo. Ha osservato che, se la mozione potesse risolvere immediatamente i problemi, inclusi lo sciopero e altre questioni, sarebbe necessario riflettere seriamente. Tuttavia, ha sottolineato che non è così e ha suggerito di aspettare, come concordato nella Conferenza dei Capigruppo, la presenza dell'assessore e del Presidente, e di trattare la mozione nel primo Consiglio possibile, al più presto.

Il Presidente Stellato ritira la richiesta di mozione d'ordine.

Il Presidente Perrini ha espresso frustrazione per la mancanza di progressi nel Consiglio regionale, nonostante la promessa di cambiamenti nell'anno nuovo. Ha lamentato l'assenza dei membri della maggioranza e degli assessori, sottolineando l'importanza delle mozioni sui malati oncologici e altre questioni in sospeso da due anni. Ha chiesto chiarimenti al Capogruppo del PD, alla Presidente Capone, su come procedere, criticando l'assenza di presenza e impegno nel Consiglio.

Il Presidente Campo ha osservato che, poiché non ci sono i numeri necessari, è mortificante trascinare la situazione nella speranza che qualcuno intervenga. Ha affermato che

questa non è la sua idea di politica, quindi bisognerebbe chiedere all'assessore Piemontese di interrompere il lavoro che sta svolgendo per procedere con le interrogazioni.

La Presidente Capone ha proposto di procedere con le interrogazioni, dato che l'assessora Ciliento è presente dall'inizio e ha informato che l'assessore Piemontese sta arrivando.

Il Presidente Tutolo ha ricordato che nella Conferenza dei Capigruppo si è deciso di "scegliere" mozioni condivise, con la presenza di tutti, indipendentemente dalla maggioranza o minoranza. Ha osservato che ci sono i numeri necessari e ha proposto di procedere con le mozioni condivise per non vanificare il lavoro fatto. Ha concluso che si rimetterà alla volontà di tutti.

Il Presidente Perrini ha espresso frustrazione per la mancanza di partecipazione dei membri della maggioranza alle sedute del Consiglio regionale, lamentando l'assenza dell'assessore alla sanità. Ha criticato la gestione delle presenze e ha proposto di considerare nuove elezioni regionali se la situazione non migliora. Ha sottolineato la necessità di rispetto istituzionale e di una maggiore partecipazione per affrontare questioni importanti come le interrogazioni sulla sanità. Ha concluso affermando che il suo gruppo non parteciperà ulteriormente.

La Presidente Capone pone in votazione per alzata di mano la richiesta di invertire l'odg, partendo prima dalle interrogazioni e poi le mozioni.

La richiesta non è approvata.

Il consigliere Scalera ha espresso frustrazione per il modo in cui la seduta del Consiglio sta procedendo, definendola mortificante per i consiglieri e i pugliesi. Ha proposto di sospendere il Consiglio, ritrovare i numeri necessari e la dignità dei consiglieri regionali. Il consigliere Scalera ha concluso chiedendo scusa per lo sfogo e annunciando il suo abbandono dell'Aula.

Si procede con l'odg.

**Mozione - Giacomo Conserva, Davide Bellomo, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido - Interventi in ambito di prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari - 201/M.**

La relazione si dà per letta.

Si pone in votazione la mozione

Risultato:

Presenti 17

Votanti 17

Voti favorevoli 17

Voti contrari 0

Astenuti 0

il Consiglio regionale non è in numero legale (**votazione elettronica n. 1**).

La seduta, sospesa alle ore 13.55, riprende alle ore 15.01.

La Presidente Capone comunica che sono presenti gli assessori Debora Ciliento, Pentasuglia e il Vicepresidente Piemontese, oltre al Capogruppo Paolo Campo, al Capogruppo Galante, ai consiglieri Casili e Di Bari, al Capogruppo Leoci e alla Presidente Parchitelli.

Non essendoci il numero legale, la seduta è tolta.

La Presidente scioglie la seduta alle ore 15:02.

I singoli interventi sono trascritti nel resoconto dei lavori d'Aula pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### **Congedi**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Metallo e Splendido.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Passo la parola al collega Vicepresidente De Leonardis per le restanti comunicazioni.

### Assegnazioni alle Commissioni

DE LEONARDIS. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

#### *Commissione I*

Disegno di legge n. 1 del 29/01/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalle sentenze dei tribunali di Taranto n. 58/2025 e di Trani n. 21/2025”;

Disegno di legge n. 2 del 29/01/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, derivante dalla sentenza dell’ufficio del giudice di pace di Taranto n. 1690/2024”;

Disegno di legge n. 3 del 29/01/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Sentenza n. 4683/2024 Tribunale Ordinario di Bari, II Sezione Civile - Omissis c/ Regione Puglia”;

Disegno di legge n. 4 del 03/02/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126, derivante della sentenza n. 1126/2024 dell’08/07/2024 - Proc. R.G. n. 302/2022 emessa dal tribunale di Trani, Dott. N.M.”;

Disegno di legge n. 5 del 03/02/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126, derivante dall’esecuzione della Sentenza n.3676/2024 del 25/11/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lecce, Sez. Civile G.O.P. Dott.ssa Giovanna Sara Martina, nel giudizio R.G. n.484/2024”;

Disegno di legge n. 6 del 03/02/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e

modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126, derivante dall’esecuzione della Sentenza n. 4343/2024 del 12.11.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Bari Dott.ssa A. V. nel giudizio R.G. n. 8595/2024”;

Disegno di legge n. 7 del 03/02/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126, derivante dall’esecuzione della Sentenza n. 796/2024 del 09/05/2024 emessa dal Tribunale di Brindisi, G.O. Dott. Francesco Giliberti, nel giudizio R.G. n. 192/2024”;

Disegno di legge n. 8 del 03/02/2025 “Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 118/2011. Provvedimento del Tribunale di Bari del 04.06.2024 (R.G. n. 5558/2022) di liquidazione competenze a saldo in favore del CTU”;

Disegno di legge n. 9 del 03/02/2025 “Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 c. 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e smi. Refusione spese di lite alle amm.ni ministeriali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, beneficiaria del pagamento, per € 26.450,00 in esecuzione delle sent. TAR Lazio nn.448 e 449 del 14.01.2019 e della sent. CDS n. 4586 del 06.06.2022”;

Disegno di legge n. 10 del 03/02/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 118/2011 della legittimità di debito fuori bilancio avente ad oggetto “CIG 805865005C. CONSIP SPC CLOUD – Servizi di Cloud Computing, Lotto 1. Progetto dematerializzazione Regione Puglia – Fase II”;

Disegno di legge n. 11 del 11/02/2025 “Riconoscimento ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 della legittimità di debiti fuori bilancio relativi a servizi afferenti all’Avvocatura Regionale e variazione al bilancio di previsione -primo provvedimento 2025”;



Disegno di legge n. 13 del 11/02/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a. del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n. 126, derivante dall’esecuzione della Sentenza n. 4731/2024 del 20.11.2024 emessa dal Giudice del Tribunale di Bari Dott. N.A.D’A., nel giudizio R.G. n. 13453/2018”;

Disegno di legge n. 14 del 11/02/2025 “Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 integrato e modificato dal d.lgs 10 agosto 2014 n.126, derivante dall’esecuzione della Sentenza n. 2500/2024 del 27/11/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, G.O. Dott.ssa Federica Rotondo, nel giudizio R.G. n. 4430/2019”;

Disegno di legge n. 15 del 11/02/2025 “Riconoscimento di debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione Sentenza n. 1769/2024 Corte d’Appello di Bari, Sezione Lavoro - Omissis c/ Regione Puglia”.

#### *Commissione II e VI (parere)*

Proposta di legge a firma del consigliere Pagliaro “Costituzione del Centro Studi Giuridici - Giuseppe Codacci Pisanelli”.

#### *Commissione IV*

Disegno di legge n. 12 del 11/02/2025 “Disciplina dell’oleoturismo”.

#### *Commissione III*

Proposta di legge a firma del consigliere Metallo ed altri “Misure a tutela delle persone vittime di violenza che accedono alle strutture sanitarie”.

#### *Commissione VII*

Proposta di legge a firma della consigliera Parchitelli ed altri “Modifiche alla legge regionale n. 2/2005 (Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta)”.

### **Interrogazioni e mozione presentate**

DE LEONARDIS. Sono state presentate le seguenti

*interrogazioni:*

- Splendido (*con richiesta di risposta scritta*): “Situazione squadra antincendio aeroporto di Foggia “Gino Lisa””;

- Splendido (*con richiesta di risposta scritta*): “Grave emergenza idrica a Borgo Tressanti”.

e la seguente

*mozione:*

- Conserva: “Dibattito internazionale sulla riforma dell’OMS”.

### **Ordine del giorno**

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) Prosieguo esame Proposta di Legge - Filippo Caracciolo, Lucia Parchitelli, Vincenzo Di Gregorio, Debora Ciliento - “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 10/2014 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” - 221/A (*rel. cons. Mazzarano*);

2) Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) - Elezione di: a) cinque componenti (con voto limitato a due), b) Presidente (legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 - art. 3 - e s.m.i.) - 9/N (*rel. cons. Di Gregorio*);

3) Disegno di Legge n. 47 del 11/03/2024 “Misure di promozione in materia di innovazione aperta” - 1071/A (*rel. cons. Paolicelli*);

4) Disegno di Legge n. 131 del 08/07/2024 “Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee” - 1179/A (*rel. cons. Mazzarano*);

5) Prosieguo esame mozione - Giacomo Conserva, Davide Bellomo, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido - Interventi in ambito di prevenzione degli atti di violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari - 201/M;

6) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido, Fabio Saverio Romito - Campagna di informazione capillare sul territorio pugliese in merito alle "Culle per la vita" - 261/M;

7) Mozione - Paride Mazzotta - Pulizia e accessibilità delle spiagge pugliesi - 248/M;

8) Mozione - Antonio Tutolo - Provincia di Foggia - 229/M;

9) Mozione - Paolo Pagliaro - Diniego a progetto di centrale eolica offshore lungo la costa adriatica salentina Otranto-Leuca - 257/M;

10) Mozione - Massimiliano Stellato - Istituzione del Servizio di umanizzazione delle cure presso le ASL e della figura del "caring nurse" nei Pronto Soccorso della Puglia - 272/M;

11) Mozione - Paolo Pagliaro, Renato Perrini - Prenotazione visite ed esami per pazienti oncologici direttamente dai medici specialisti in tutte le ASL - 315/M;

12) Mozione - Cristian Casili, Paride Mazzotta, Paolo Pagliaro, Gianfranco De Blasi - Punto Nascita dell'U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale "Santa Caterina Novella" di Galatina - 338/M;

13) Dimissioni del consigliere Cristian Casili dalla carica di Vicepresidente. Presa d'atto. Elezione di un Vicepresidente. - 45/V;

14) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Ruggiero Mennea, Francesco Paolicelli, Antonio Tutolo - "Modifiche alla Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 577/A;

15) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Francesco Paolicelli, Michele Mazzarano - "Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali"

- *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 583/A;

16) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente - "Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24, così come modificata e integrata (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)" - 732/A (*rel. cons. Mazzarano*);

17) Proposta di Legge - Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari, Rosa Barone, Maurizio Bruno - "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo" - 255/A (*rel. cons. Mazzarano*);

18) Proposta di Legge - Fabiano Amati, Ruggiero Mennea, Sergio Clemente - "Misure per il contenimento della spesa dei dispositivi medici" - 770/A (*rel. cons. Vizzino*);

19) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro - "Proposta di modifica della legge della Regione Puglia 01/08/2014 n. 34 in materia di disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 165/A;

20) Proposta di Legge alle Camere - Tupputi, Lacatena, Leoci, Di Gregorio - "Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria" - 924/A (*rel. cons. Vizzino*);

21) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Michele Emiliano, Donato Metallo, Gianfranco De Blasi, Cristian Casili - "Valorizzazione del pensiero e dell'opera di Cosimo De Giorgi a 100 anni dalla sua scomparsa" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 429/A;

22) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Francesco Ventola, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Napoleone Cera, Antonio Paolo Scalera, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido, Paride Mazzotta, Renato Perrini, Paolo Dell'Erba, Antonio Maria Gabellone, Massimiliano Di Cuia, Michele Picaro, Francesco La Notte, Gianfranco De Blasi, Giacomo Conserva - "Istituzione del Progetto vigile di quartiere" - *iscritta ai sensi dell'art. 17 del regolamento interno* - 986/A;

23) Disegno di Legge n. 39 del 26/02/2024 “Disposizioni in materia di trattamento economico dei Direttori generali dell’A.Re.S.S. e degli I.R.C.C.S. pubblici. Modifica art. 11 della Legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 “Istituzione dell’Agenzia regionale per la salute e il sociale (A.Re.S.S.)”, e modifica art. 5, comma 7 della Legge regionale 29 maggio 2017 n. 17 “Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia” - 1060/A (*rel. cons. Vizzino*);

24) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Antonio Paolo Scalera, Francesco Ventola, Paride Mazzotta, Francesco La Notte, Fabio Saverio Romito, Luigi Caroli, Antonio Maria Gabellone, Renato Perrini, Michele Picaro, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Massimiliano Stellato, Joseph Splendido, Gianfranco Lopane, Saverio Tammacco, Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Maurizio Bruno, Pietro Luigi Lopalco, Mauro Vizzino, Cristian Casili, Vincenzo Di Gregorio, Fabiano Amati, Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Anna Maurodinoia, Francesco Paolo Campo, Napoleone Cera, Giannicola De Leonardis, Sebastiano Giuseppe Leo - “Disciplina e valorizzazione delle Identità comunali (Ide.Co.)” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 1014/A;

25) Proposta di Legge - Paolo Pagliaro, Francesco Ventola, Antonio Paolo Scalera, Francesco La Notte, Paolo Dell’Erba, Paride Mazzotta, Joseph Splendido, Antonio Maria Gabellone, Renato Perrini, Antonio Tutolo - “Interventi per la valorizzazione delle strade storiche di interesse turistico, ambientale e paesaggistico” - *iscritta ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno* - 1099/A;

26) Proposta di Legge - Filippo Caracciolo, Michele Mazzarano, Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Maurizio Bruno, Grazia Di Bari, Marco Galante, Mauro Vizzino, Stefano Lacatena, Vincenzo Di Gregorio, Alessandro Antonio Leoci - “Abrogazione legge regiona-

le n. 7 del 24/03/2022 – Misure per il contenimento della spesa farmaceutica” - 1133/A (*rel. cons. Vizzino*);

27) Proposta di Legge - Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Sergio Clemente - “Interventi regionali per la promozione e l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300)” - 767/A (*rel. cons. Di Gregorio*);

28) Disegno di Legge n. 165 del 07/08/2024 “Modifiche alla legge regionale 8 novembre 2022, n. 26” - 1217/A (*rel. cons. Mazzarano*);

29) Disegno di Legge n. 156 del 31/07/2024 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi e modalità di censimento di ulteriori forme di aggregazione” - 1208/A (*rel. cons. Paolicelli*);

30) Proposta di Legge Statutaria - “Modifiche alla legge statutaria 12.05.04, N.7 Statuto della Regione Puglia” - 1134/A (*rel. cons. Splendido*);

31) Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Pietro Luigi Lopalco, Luigi Caroli, Debora Ciliento, Donato Metallo, Vincenzo Di Gregorio, Loredana Capone, Francesco La Notte, Antonella Laricchia, Cristian Casili, Sergio Clemente - “Modifiche alla l.r. n. 17/2013 per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio” - 1283/A (*rel. cons. Parchitelli*);

32) Mozione - Massimiliano Stellato, Filippo Caracciolo, Gianfranco Lopane - Integrazione codici ATECO contenuti nei bandi titolo II, capo 3, PIA medie, PIA piccole e Contratti di programma - 103/M;

33) Mozione - Paride Mazzotta - Programma di inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni nella scuola primaria - 111/M;

34) Mozione - Giacomo Diego Gatta, Stefano Lacatena, Paride Mazzotta, Vito De Palma - Canoni demaniali - 115/M;

35) Mozione - Renato Perrini, Luigi Caroli, Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Antonio Maria Gabellone, Giannicola De Leonardis, Vito De Palma, Davide Bellomo, Mauro Vizzino, Vincenzo Di Gregorio - Rimborso somme non dovute in applicazione della legge regionale n. 26 del 2021 - 169/M;

36) Mozione - Antonio Maria Gabellone - D.G.R. n. 2015 del 30/11/2021 - l.r. n. 13/2001 - Interventi per la realizzazione e la manutenzione di OO.PP. e di Pubblico interesse - Contributi agli investimenti ad Amministrazioni locali - 170/M;

37) Mozione - Davide Bellomo, Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido - Aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - 181/M;

38) Mozione - Paride Mazzotta, Giacomo Diego Gatta, Vito De Palma, Paolo Dell'Erba - Emergenza cinghiali - 186/M;

39) Mozione - Stefano Lacatena - Informativa in merito alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 8 (Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro) - 188/M;

40) Mozione - Paolo Pagliaro - Mezzi Protezione civile inutilizzati da assegnare per attività antincendio - 190/M;

41) Mozione - Paolo Pagliaro - Regione Puglia specifici aree di particolare pregio e interesse turistico da interdire all'eolico offshore - 194/M;

42) Mozione - Lucia Parchitelli, Loredana Capone, Debora Ciliento, Grazia Di Bari, Anna Maurodinoia, Rosa Barone, Antonella Laricchia - "No Women No panel - Senza Donne Non Se Ne Parla" - Mozione per promuovere una rappresentazione paritaria ed equilibrata nelle attività di comunicazione" - 195/M;

43) Mozione - Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone, Renato Perrini, Francesco Ventola, Ignazio Zullo - Acquisto e installazione di strumenti di tutela

e prevenzione per l'incolumità del personale sanitario - 197/M;

44) Mozione - Paolo Pagliaro - Istituzione zone cuscinetto nei mari della Puglia da interdire a stazionamento motonavi da pesca - 202/M;

45) Mozione - Paride Mazzotta - Sostegno agli olivicoltori per i danni da Xylella - 208/M;

46) Mozione - Massimiliano Stellato - Nomina del Consiglio di amministrazione della fondazione "Tecnopolo del Mediterraneo" - 209/M;

47) Mozione - Paolo Pagliaro - Incentivi per sostituzione cassette in EPS settore ittico con contenitori in plastica riciclata e riutilizzabili - 210/M;

48) Mozione - Ruggiero Mennea - Implementazione dell'Ospedale di Barletta "Mons. Dimiccoli" - 211/M;

49) Mozione - Fabiano Amati - Contrasto a ogni iniziativa finalizzata all'autonomia differenziata tra regioni - 212/M;

50) Mozione - Paride Mazzotta - Titolo II - capo 3 "Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese". Criticità - 214/M;

51) Mozione - Donato Metallo - Abbattimento liste di attesa per le prestazioni sanitarie - 216/M;

52) Mozione - Giacomo Conserva - Gravi carenze e criticità strutturali e di personale nelle carceri pugliesi - 224/M;

53) Mozione - Cristian Casili, Marco Galante, Grazia Di Bari - Contrarietà allo sblocco delle concessioni di estrazione di gas in zone di mare previsto dal c.d. "Decreto Energia" - 226/M;

54) Mozione - Giacomo Conserva - Iniziative urgenti contro la povertà energetica e il freddo, a tutela dei cittadini soprattutto anziani - 227/M;

55) Mozione - Giacomo Conserva - Tutela del settore vitivinicolo pugliese dall'etichettatura lesiva introdotta dall'Irlanda - 232/M;

56) Mozione - Giacomo Conserva - Direttiva europea sulle case green lesiva per i pugliesi - 233/M;

57) Mozione - Marco Galante, Cristian Casili, Grazia Di Bari, Rosa Barone - Impegno istituzionale per la ridefinizione della governance di Acciaierie d'Italia, per l'attuazione del piano di riconversione tecnologica e per l'eliminazione del cd. scudo penale - 234/M;

58) Mozione - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo, Donato Metallo, Maurizio Bruno, Debora Ciliento, Vincenzo Di Gregorio, Donato Pentassuglia, Michele Mazzarano, Francesco Paolo Campo, Raffaele Piemontese, Lucia Parchitelli - Solidarietà alla CGIL di Bari per attacchi squadristi "no vax" - 235/M;

59) Mozione - Stefano Lacatena - Indennità personale sanitario del Pronto soccorso - 236/M;

60) Mozione - Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell'Erba, Massimiliano Di Cuia - Impegno della Regione Puglia contro i messaggi negativi sulle etichette di vino e di birra proposti dall'Unione europea - 237/M;

61) Mozione - Donato Metallo - Impegno della Giunta regionale all'urgente aggiornamento delle linee guida relative all'assistenza familiare presso le strutture sanitarie e sanitario-assistenziali regionali, con particolare riferimento alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità relativamente alla specifica condizione delle donne partorienti e delle altre categorie fragili - 239/M;

62) Mozione - Massimiliano Stellato, Fabiano Amati, Sergio Clemente, Ruggiero Mennea - Piano anti-terremoto in tutti i comuni pugliesi - 240/M;

63) Mozione - Loredana Capone, Vincenzo Di Gregorio, Lucia Parchitelli, Francesco Paolo Campo, Maurizio Bruno, Anna Maurodinoia, Michele Mazzarano, Donato Pentassuglia, Filippo Caracciolo, Donato Metallo, Debora Ciliento - Assistenza ostetrica domiciliare - 241/M;

64) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido - Iniziative per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione mediante la circolazione dei crediti fiscali. - 242/M;

65) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido - Istituzione fondo regionale per l'abbattimento del costo dei certificati medici sportivi per fini amatoriali e non agonistici. - 243/M;

66) Mozione - Michele Picaro - Carezza di personale generalizzata, diffusa e strutturale nelle ASL pugliesi - 244/M;

67) Mozione - Antonella Laricchia - Impegno a scongiurare il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli interventi previsti dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi - 245/M;

68) Mozione - Paolo Pagliaro - Estensione moratoria mutui e finanziamenti ISMEA per terreni colpiti da calamità Xylella fastidiosa - 246/M;

69) Mozione - Napoleone Cera, Paride Mazzotta - Concorso Operatori socio sanitari. Proroga graduatorie - 250/M;

70) Mozione - Renato Perrini - Illegittima applicazione del tributo consortile - Adozione piano di bonifica e ridefinizione dei Piani di classifica - 252/M;

71) Mozione - Michele Picaro - Il futuro della pediatria attraverso il potenziamento degli studi professionali e il self help diagnostico di primo livello - 253/M;

72) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido - Candidatura di Bari agli Europei 2032 di calcio. - 254/M;

73) Mozione - Donato Metallo, Filippo Caracciolo, Antonio Tutolo, Cristian Casili - Consolidamento di ARTI - Agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione - 255/M;

74) Mozione - Paolo Pagliaro - Modifica avviso pubblico per recupero strade rurali - 258/M;

75) Mozione - Stefano Lacatena - Graduatoria per dirigenti psicologi pubblicata in data 11/11/2020 dalla ASL Taranto - 259/M;

76) Mozione - Giacomo Conserva - Promozione del cohousing in Regione Puglia - 260/M;

77) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido, Fabio Saverio Romito - Asili nido pubblici in Puglia solo per 18,9 bambini su 100, agli ultimi posti in Italia. La Giunta intervenga con urgenza - 262/M;

78) Mozione - Paolo Pagliaro - Attivazione Centro orientamento oncologico presso UOS oncologia Ospedale Galatina - 263/M;

79) Mozione - Michele Picaro - Regolamento regionale n. 10 del 18 ottobre 2016 - posticipo data inizio vendite di fine stagione o saldi - 264/M;

80) Mozione - Donato Metallo - Iniziative volte a promuovere l'approvazione della PDL - Camera dei Deputati, XIX Legislatura, A.C. n. 898/2023, Piccolotti et. al. "Introduzione di un congedo per le studentesse e le donne lavoratrici che soffrono di dismenorrea nonché disposizioni in materia di distribuzione gratuita di contraccettivi ormonali" - 265/M;

81) Mozione - Fabio Saverio Romito - Posticipo periodo per le vendite di fine stagione (c.d. saldi stagionali) per gli esercizi commerciali pugliesi - 267/M;

82) Mozione - Luigi Caroli, Renato Perrini, Michele Picaro - Presenza di lupi in Valle d'Itria - 270/M;

83) Mozione - Antonella Laricchia, Mauro Vizzino - Mantenimento delle misure tutorie nei confronti del testimone di giustizia Giuseppe Masciari e della sua famiglia - 274/M;

84) Mozione - Francesco Paolicelli, Filippo Caracciolo, Donato Metallo, Maurizio Bruno, Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Michele Mazzarano, Vincenzo Di Gregorio - Assunzione impegno allo scorrimento delle graduatorie concorsi Regione Puglia - 278/M;

85) Mozione - Loredana Capone, Filippo Caracciolo, Gianfranco Lopane, Antonio Tutolo, Raffaele Piemontese, Rosa Barone, Grazia Di Bari, Paolo Pagliaro, Alessandro Delli Noci, Stefano Lacatena, Debora Ciliento, Marco Galante, Alessandro Antonio Leoci, Anna Maurodinoia, Mauro Vizzino, Michele Picaro, Cristian Casili, Maurizio Bruno, Fran-

cesco Ventola, Luigi Caroli - Ripristino tratte ITA Brindisi - Milano - Roma - 279/M;

86) Mozione - Paolo Pagliaro - Attuazione legge regionale 29/2006. Istituzione Consiglio autonomie locali - 281/M;

87) Mozione - Antonio Tutolo - Alloggi per studenti universitari - 282/M;

88) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido - Sostegno della candidatura per l'inserimento del Centro storico di Martina Franca nel patrimonio mondiale dell'UNESCO - 283/M;

89) Mozione - Marco Galante - Differimento progetto di realizzazione del termovalorizzatore nel Comune di Ginosola - 285/M;

90) Mozione - Alessandro Antonio Leoci - Report guard-rail e bus elettrici - 288/M;

91) Mozione - Paolo Pagliaro - Elettrochemioterapia nelle strutture pubbliche e accreditate delle ASL di Lecce, Brindisi e Taranto - 289/M;

92) Mozione - Massimiliano Di Cuia, Antonio Paolo Scalera, Gianfranco De Blasi, Paolo Dell'Erba, Fabio Saverio Romito, Renato Perrini, Michele Picaro, Luigi Caroli, Paolo Pagliaro - Modifica del Piano energetico ambientale regionale - Mappatura dei siti idonei all'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili - 290/M;

93) Mozione - Massimiliano Stellato - Rimozione delle barriere architettoniche in Regione Puglia - 291/M;

94) Mozione - Massimiliano Stellato - Istituzione della giornata regionale dedicata ai *rare sibling* - 292/M;

95) Mozione - Fabio Saverio Romito - Integrazione al Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 8, "Regolamento Regionale in materia di Polizia mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d'affezione" - 293/M;

96) Mozione - Antonio Maria Gabellone, Renato Perrini, Luigi Caroli, Michele Picaro, Gianfranco De Blasi, Francesco Ventola, Paride Mazzotta - Conferimento presso l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo - località

Pastorizze - Criticità e disservizi provocati dalla chiusura degli impianti di biostabilizzazione di Bari, Taranto e Ugento - 295/M;

97) Mozione - Fabio Saverio Romito - Abbattimento prezzi di ingresso ai Musei e ai Monumenti pugliesi - 296/M;

98) Mozione - Fabio Saverio Romito - Concessione di un contributo corrisposto ai praticanti delle professioni ordinistiche, per lo svolgimento di tirocini obbligatori finalizzati all'accesso alle professioni - 297/M;

99) Mozione - Stefano Lacatena - Misure a sostegno delle attività balneari pugliesi - 298/M;

100) Mozione - Paride Mazzotta - Tariffe TARI. Stanziamenti fondi per famiglie meno abbienti. - 299/M;

101) Mozione - Loredana Capone, Lucia Parchitelli, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Vincenzo Di Gregorio, Michele Mazzarano, Francesco Paolo Campo - Interventi volti alla prevenzione e alla cura dei disturbi alimentari - rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione ed emanazione dei decreti attuativi necessari per l'inserimento dei disturbi alimentari nei livelli essenziali di assistenza (LEA) - 300/M;

102) Mozione - Paolo Pagliaro - Sentenza Consiglio di Stato "Impianti minimi", Regione si faccia carico dei maggiori costi TARI - 302/M;

103) Mozione - Massimiliano Stellato - Ripristino urgente del Fondo per il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione - 303/M;

104) Mozione - Marco Galante - Ripristino Osservatorio del Ministero della Salute per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave - 304/M;

105) Mozione - Fabio Saverio Romito - Sollecito rivolto al Parlamento Italiano circa l'approvazione degli emendamenti in materia di abbandono e maltrattamento degli animali - 305/M;

106) Mozione - Pietro Luigi Lopalco - Azioni di formazione e sensibilizzazione nelle scuole a proposito di epilessia e disturbi neurologici - 306/M;

107) Mozione - Fabio Saverio Romito - Istituzione Unità operativa semplice di Dipartimento (UOSD) "Danno Epatico e Trapianto" - 307/M;

108) Mozione - Antonio Tutolo, Giannicola De Leonardis - Revisione criteri ACA e sostegno investimenti agricoli - 308/M;

109) Mozione - Napoleone Cera - Azioni a tutela degli interessi degli agricoltori pugliesi - 309/M;

110) Mozione - Pietro Luigi Lopalco, Maurizio Bruno, Francesco Paolo Campo, Loredana Capone, Filippo Caracciolo, Debora Ciliento, Vincenzo Di Gregorio, Anna Maurodinoia, Michele Mazzarano, Donato Metallo, Francesco Paolicelli, Lucia Parchitelli, Donato Pentassuglia, Raffaele Piemontese - In merito alle condizioni di detenzione di Ilaria Salis in Ungheria - 310/M;

111) Mozione - Antonio Paolo Scalera - Protesta mondo agricolo - 311/M;

112) Mozione - Filippo Caracciolo, Maurizio Bruno, Francesco Paolo Campo, Loredana Capone, Debora Ciliento, Vincenzo Di Gregorio, Anna Maurodinoia, Michele Mazzarano, Donato Metallo, Lucia Parchitelli, Pietro Luigi Lopalco, Donato Pentassuglia, Raffaele Piemontese, Francesco Paolicelli - Accesso al voto presso il comune di domicilio per studenti e lavoratori fuori sede - 312/M;

113) Mozione - Paolo Pagliaro - Obbligo pubblicazione importo contributi regionali erogati per eventi e manifestazioni culturali - 313/M;

114) Mozione - Fabiano Amati, Sergio Clemente, Ruggiero Mennea - Alexei Navalny cittadino onorario della Puglia. Per onorare memoria e sostenere dissidenza al dittatore sanguinario Putin - 314/M;

115) Mozione - Massimiliano Stellato - Scorrimento graduatoria concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, per colla-

boratore amministrativo-professionale, categoria D, a tempo indeterminato. (GU n. 1 del 04701/2022), indetto dall'ASL BT - 317/M;

116) Mozione - Massimiliano Stellato - Protezione ambientale della Regione Puglia: revisione e potenziamento del Piano straordinario per Taranto - 318/M;

117) Mozione - Paolo Pagliaro - Modifica DGR n. 2268/2010: notifica entro 6 mesi sanzioni per mancata disdetta prenotazioni prestazioni sanitarie - 319/M;

118) Mozione - Renato Perrini - Iniziative volte a promuovere la gestione dei rischi dell'intelligenza artificiale (IA) - 320/M;

119) Mozione - Giacomo Conserva - Riconoscimento della vitiligine come malattia cronica autoimmune e attuazione della rete dermatologica regionale - 321/M;

120) Mozione - Giacomo Conserva - Estensione del contributo finalizzato al rimborso delle spese di acquisto di protesi tricotologica e parrucche anche per soggetti non affetti da patologie oncologiche - 322/M;

121) Mozione - Paolo Pagliaro - Assistenza alla persona per studenti universitari disabili negli atenei pugliesi - 323/M;

122) Mozione - Renato Perrini, Luigi Caroli, Giacomo Conserva, Antonio Paolo Scalerà, Massimiliano Di Cuia - Estensione contributi per le province di Taranto, Brindisi e Lecce da cinque a sei anni calamità Xylella fastidiosa - 324/M;

123) Mozione - Loredana Capone, Lucia Parchitelli, Debora Ciliento, Michele Mazzarano, Vincenzo Di Gregorio, Maurizio Bruno, Filippo Caracciolo, Pietro Luigi Lopalco - Tempestiva adozione da parte del Governo di norme attuative la legge delega 7 aprile 2022 n. 32 in materia di congedo di paternità obbligatorio - 325/M;

124) Mozione - Luigi Caroli, Renato Perrini - Contributi di ristoro per le buone pratiche agronomiche contro Xylella fastidiosa per le province di Brindisi, Taranto e Lecce - 326/M;

125) Mozione - Fabio Saverio Romito,

Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Joseph Splendido - Misure straordinarie di salvaguardia e tutela della Casa di Abitazione per Mutuatari incolpevolmente morosi - 327/M;

126) Mozione - Antonio Paolo Scalerà - Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica - 328/M;

127) Mozione - Antonio Maria Gabellone - Incidente mortale occorso presso Nardò Technical Center e sicurezza sui luoghi di lavoro - Applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore in base all'oggetto dell'appalto e della prestazione da seguire - 329/M;

128) Mozione - Ruggiero Mennea, Fabiano Amati, Sergio Clemente - Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni della Regione Puglia - 331/M;

129) Mozione - Giacomo Conserva - Attuazione sistematica e tempestiva, nelle scuole dell'obbligo primarie e secondarie della Regione Puglia, di corsi di formazione di primo soccorso e di gestione/utilizzo del DAE (defibrillatore semiautomatico e automatico esterno) - 332/M;

130) Mozione - Pietro Luigi Lopalco, Lucia Parchitelli, Michele Mazzarano - Tutela della legge 194/1978 "norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza", difesa del diritto alle donne a ricevere informazioni oggettive e scevre da ideologie - 333/M;

131) Mozione - Paolo Pagliaro - Grandinata 29.5.24 a Nardò, verifica danni sul campo e procedure declaratoria stato calamità - 334/M;

132) Mozione - Paolo Pagliaro - Siccità, desertificazione e danni cambiamenti climatici, sgravi e ristori in favore degli agricoltori salentini - 335/M;

133) Mozione - Paolo Pagliaro - Regione Puglia attui decreto ministeriale 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) - 336/M;



134) Mozione - Giacomo Conserva, Paride Mazzotta, Renato Perrini, Paolo Pagliaro - Avvio procedimento di approvazione delle intese, di cui all'articolo 2 della legge 26 giugno 2024, n. 86 rubricata "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione" - 337/M;

135) Mozione - Renato Perrini - Progetti terapeutici destinati a soggetti con disturbi dello spettro autistico - 339/M;

136) Mozione - Renato Perrini, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone, Tommaso Scatigna, Antonia Spina - Ristori e aiuti economici per il comparto agricolo in riferimento all'emergenza idrica in Puglia - 340/M;

137) Mozione - Fabio Saverio Romito - Impegnare la Giunta all'urgente istituzione di un Tavolo Permanente dedicato al confronto istituzionale e al monitoraggio delle procedure inerenti l'articolato normativo riguardante le RSA e i centri diurni della Puglia. - 341/M;

138) Mozione - Massimiliano Stellato - Trasformazione di Nave Garibaldi in museo - 342/M;

139) Mozione - Renato Perrini, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Maria Gabellone, Tommaso Scatigna, Antonia Spina - Richiesta stato di calamità naturale in favore degli agricoltori pugliesi - 343/M;

140) Mozione - Pietro Luigi Lopalco - Intervento urgente per la tutela del personale medico e sanitario in seguito alle continue aggressioni sul luogo di lavoro - 344/M;

141) Mozione - Paride Mazzotta - Crisi climatica con gravi ripercussioni sull'approvvigionamento idrico: iniziative a contrasto della siccità - 345/M;

142) Mozione - Massimiliano Stellato - Proroga della graduatoria degli idonei al concorso per ausiliari di Sanitaservice della ASL di Taranto - 346/M;

143) Mozione - Massimiliano Stellato - Impiego di ex agenti di polizia provinciale

presso i servizi di pronto soccorso e i nosocomi pugliesi - 347/M;

144) Mozione - Massimiliano Stellato - Trasferimento della sede nazionale della soprintendenza del patrimonio culturale subacqueo da Taranto a Napoli - 348/M;

145) Mozione - Napoleone Cera - Interventi a sostegno del comparto della mitilicoltura a Cagnano Varano colpito da calamità naturale derivante dai cambiamenti climatici - 349/M;

146) Mozione - Rosa Barone, Marco Galante, Grazia Di Bari, Cristian Casili - Impegno della Regione ad avviare nel settore turistico-alberghiero e nelle zone costiere della regione dei corsi di lingua straniera per giovani e adulti disoccupati per percorsi formativo di qualificazione e riqualificazione professionale anche al fine di ampliare il repertorio regionale delle figure professionali - 350/M;

147) Mozione - Marco Galante, Cristian Casili, Grazia Di Bari, Rosa Barone - Impegno della Regione Puglia a sollecitare un confronto con il governo nazionale e un tavolo interregionale per provvedimenti concreti per la tutela dei lavoratori e dei posti di lavoro nel settore automobilistico - 351/M;

148) Mozione - Giacomo Conserva - Aeroporti internazionali di Bari "Karol Wojtyła" e Brindisi Casale - Istituzione di un'area di attesa "Wait Zone" per la fermata gratuita degli automobilisti che attendono i viaggiatori. - 352/M;

149) Mozione - Renato Perrini - Sostegno ai pazienti affetti da diastasi dei retti addominali - 353/M;

150) Mozione - Giacomo Conserva - Sostegno alle Forze dell'Ordine a seguito delle gravi affermazioni contenute nel rapporto ECRI - 354/M;

151) Mozione - Pietro Luigi Lopalco, Michele Mazzarano, Lucia Parchitelli, Rosa Barone, Alessandro Antonio Leoci, Loredana Capone, Debora Ciliento, Vincenzo Di Gregorio - LEP in materia di servizi per l'infanzia - 355/M;

152) Mozione - Antonio Paolo Scalera, Renato Perrini, Paolo Pagliaro, Antonio Tutolo - Situazione della sanità in provincia di Taranto - 356/M;

153) Mozione - Joseph Splendido - Richiesta di Internalizzazione delle RSA "San Raffaele" di Troia e San Nicandro Garganico - 357/M;

154) Mozione - Joseph Splendido - Interventi urgenti a tutela delle PMI pugliesi colpite dal meccanismo del "payback sanitario" - 358/M;

155) Mozione - Ruggiero Mennea, Sergio Clemente - Implementazione corse autobus Sita Sud nella tratta San Giovanni Rotondo - Foggia - 359/M;

156) Mozione - Paolo Pagliaro - Costituzione Società AdS "Aeroporti del Salento" - 360/M;

157) Mozione - Paolo Pagliaro - Continuità territoriale Aeroporto del Salento, cofinanziamento di Regione Puglia e Aeroporti di Puglia - 361/M;

158) Mozione - Lucia Parchitelli, Francesco Paolo Campo - Sostegno all'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) per gli operativi di call center - 362/M;

159) Mozione - Renato Perrini, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Cataldo Basile, Tommaso Scatigna, Antonia Spina - Sostegno ai lavoratori impiegati nel settore dei call center - 363/M;

160) Mozione - Lucia Parchitelli, Francesco Paolo Campo, Loredana Capone, Maurizio Bruno, Filippo Caracciolo, Vincenzo Di Gregorio, Francesco Paolicelli, Pietro Luigi Lopalco, Donato Metallo, Michele Mazzarano - Parto in anonimato e sicurezza per la gestante e il nascituro - 364/M;

161) Mozione - Rosa Barone, Marco Galante, Cristian Casili, Grazia Di Bari - Implementazione dei servizi assistenziali di odontoiatria in favore delle persone affette da disabilità - 365/M;

162) Mozione - Massimiliano Stellato -

Rinnovo contratto Assocontact per i lavoratori dei call center - 366/M;

163) Mozione - Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Fabio Saverio Romito, Joseph Splendido - Dibattito internazionale sulla riforma dell'OMS. - 367/M;

164) Petizione - "Contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico nella Regione Puglia" - 1/P (*rel. cons. Campo*);

165) Petizione - "Attuazione delle politiche di genere e dei servizi per la conciliazione vita-lavoro in Puglia" - 2/P (*rel. cons. Di Gregorio*);

166) Petizione - "Contrasto all'inquinamento acustico nella Regione Puglia" - 3/P (*rel. cons. Campo*);

167) Petizione - Piano dei servizi sociali essenziali nella pandemia (art. 89, comma 2 bis, del d.l. 34/2020 convertito con l. 77/2020 - 6/P (*rel. cons. Vizzino*).

### **Cordoglio per la scomparsa dell'ex consigliere regionale Domenico Albano**

PRESIDENTE. Care colleghe e cari colleghi, richiamo la vostra attenzione su una triste notizia. È scomparso, nella notte, Domenico Albano. Eletto consigliere regionale nel 1990, Mimì, come tutti lo chiamavano, divenne di questa Assemblea Vicepresidente.

Democristiano, nato a Volturino nel 1938, presto si trasferì a Lucera, che divenne sua città di adozione e che lo ebbe come riferimento politico, ma soprattutto come riferimento umano e sociale.

Insegnante di inglese al liceo scientifico di Lucera, dunque abituato a rapportarsi in modo permanente con i più giovani, Mimì credeva nella politica quale strumento più alto e capace di tradurre le istanze umane e sociali in opere di cui la comunità e non il singolo potesse fruire.

Dalla Presidenza del Comitato di gestione dell'USL Foggia 6 (dal 1978 al 1979), e successivamente (dal 1986 e 1990), Mimì diven-

ne Sindaco di Lucera nel 1983, forse il ruolo nel quale più si riconosceva, perché gli consentiva il dialogo continuo con la sua comunità, impegnandosi nella soluzione delle difficoltà e delle problematiche che quegli anni non facili presentavano.

Consigliere provinciale della DC foggiana, Mimì fu anche Presidente del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali, tra il 1988 e il 1990, quando fu eletto consigliere regionale.

Del trasformarsi della politica e dei partiti visse tutte le fasi, fino ad essere uno dei costituenti dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, mantenendo per le leve più giovani quel ruolo prezioso che assume chi riesce a trasformare il proprio vissuto in conoscenza per chi viene dopo.

Credeva nei giovani, nella loro capacità di studiare e approfondire, nel dono grande di saper lanciare il cuore oltre gli ostacoli, permettendo così alla società di crescere. Così guardò anche ai suoi figli, Filomena e Giacomo, seguendone, con la moglie Rosetta, dapprima gli studi e poi le brillanti carriere professionali.

A loro, come ai suoi tre nipoti, il cordoglio e la vicinanza dell'intero Consiglio regionale.

*(L'Assemblea osserva un minuto di raccoglimento)*

PRESIDENTE. Grazie.

Faremo pervenire il nostro cordoglio ai parenti, come abbiamo detto.

### **Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Care colleghe e cari colleghi, ci attendono mesi importanti, gli ultimi di questa legislatura.

Ci sono ancora molte questioni in sospeso, questioni importanti, ovviamente, per la crescita e lo sviluppo della nostra Regione. Ora abbiamo l'opportunità di rispondere alle tante richieste delle pugliesi e dei pugliesi che ogni giorno vivono le difficoltà.

Pertanto, passiamo subito all'ordine del giorno, chiarendo ai colleghi che non fanno parte della Conferenza dei Capigruppo (come giustamente sarà stato loro riferito) che i provvedimenti che abbiamo messo all'ordine del giorno ai primi punti sono quelli su cui abbiamo convenuto nella seduta della Conferenza dei Capigruppo della scorsa settimana.

Di seguito, sono state avanzate richieste con le cinque firme per due proposte di legge. Lascio la parola a voi per l'ipotesi che ci siano ulteriori richieste.

LARICCHIA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LARICCHIA. Grazie.

Chiedo, Presidente, di anticipare come primo punto all'ordine del giorno la proposta di legge sulle feste patronali, in quanto, nel pieno rispetto ovviamente delle decisioni prese dalla Conferenza dei Capigruppo, c'è stato già un confronto tra i Capigruppo e tra le varie forze politiche, e non abbiamo rilevato in nessun modo una opposizione.

Quando la Capigruppo si è riunita questa legge non era presente tra quelle all'ordine del giorno, ma è una legge scritta davvero da tutte le forze politiche e infatti ha la firma di tutti i consiglieri della VI Commissione.

È un impegno che è iniziato in realtà quando il Presidente della Commissione era il consigliere Metallo, che è proseguito con uno straordinario impegno della Presidente Parchitelli. L'abbiamo scritta insieme ai Comitati Feste, abbiamo coinvolto la Curia, l'abbiamo rivista, contro rivista.

Abbiamo sentito anche il responsabile del 118. Abbiamo veramente voluto fare questo intervento a favore dei volontari, perché ricordiamo che ad organizzare le feste patronali sono i volontari, molto spesso, dei nostri paesi, e sono anche un momento di grandissima

identità, in cui riconosciamo un grande valore di identità del sud e della Regione Puglia.

Se quindi, come immagino, non ci sono opposizioni, sarebbe molto bello adesso riuscire a coronare questo impegno, ripeto, trasversale, di tutte le forze politiche rappresentate perfettamente dalla Presidente Parchitelli nel suo lavoro, con l'approvazione in Aula di questa legge.

PRESIDENTE. Grazie. Convengo.

Abbiamo sentito i Capigruppo, quindi la metteremo al voto.

CAMPO. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPO. Vorrei fare una proposta sulla falsariga della richiesta avanzata dalla collega Laricchia. Assolutamente non vi è alcuna intenzione, anche in questo caso, di sopraffare la decisione che aveva assunto la Conferenza dei Capigruppo, ma il tema si è posto ieri mattina, durante lo svolgimento dei lavori della I Commissione bilancio, presieduta dal collega Tammacco.

Si è fatto rilevare in quella sede che si correva il rischio del disimpegno di fondi già allocati per una norma in particolare che riguarda i *voucher* universitari per lo sport. Dunque, d'intesa tra i componenti della Commissione si è deciso di compulsare la Conferenza dei Capigruppo e comprendere se vi fossero le condizioni per discuterla oggi.

Si tratta di un unico articolo che ha la condivisione di tutti. I Capigruppo, ascoltati per le vie brevi, mi hanno dato il loro consenso. Mi unisco, quindi, alla richiesta della collega Laricchia. Visto che si tratta di due leggi sulle quali vi è l'assoluta unanimità del Consiglio, che sono tra l'altro di pronta e rapida (riterei, visto che sono composte da pochissime norme) approvazione, mi associo alla richiesta della collega Laricchia e chiedo che anche

quella sui *voucher* per lo sport sia esaminata in coda a quella proposta dalla collega.

Grazie.

PRESIDENTE. Collega Campo, qual è il numero della proposta? Al di là del termine, all'ordine del giorno non c'è questa disposizione. La Conferenza dei Presidenti stamattina l'ha deciso in una riunione informale.

CAMPO. Presidente, con i Capigruppo abbiamo ritenuto che si potesse approvare. Se lei mi dice che non è possibile, ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Un attimo solo. Al di là del ritardo, che si potrebbe benissimo superare con l'intesa di ciascuno, la nostra Segretaria generale assume un'altra motivazione: la legge non è all'ordine del giorno. La richiesta di anticipazione si fa con riferimento alla presenza in ordine del giorno.

Intanto votiamo per la prima richiesta, quella di mettere al primo punto le feste patronali, così togliamo una questione.

LEOCI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOCI. Grazie, Presidente.

Come Gruppo siamo favorevoli a quanto accennato dalla consigliera Laricchia, anche perché, per un lavoro davvero egregio svolto sia dal Presidente Metallo che dalla collega Presidente Parchitelli, in base a quello che già è stato fatto all'interno della Commissione, nonché l'approvazione del DDL sui beni immateriali, a seguire la legge sulle bande, come ultimo atto c'è questa legge, sulla quale abbiamo lavorato – lo dico da ex componente della Commissione VI, davvero egregiamente.

È stato fatto un bel lavoro su tutto il patrimonio immateriale. Pertanto, non possiamo

che essere favorevoli ad anticipare il punto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie.

Non essendovi motivazioni contrarie, indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di anticipazione al primo punto della legge sulle feste patronali.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

*La proposta di anticipazione è approvata.*

Comunico che è pervenuta una richiesta di sospensione per svolgere una velocissima Conferenza dei Capigruppo relativamente all'inserimento della proposta di legge sui voucher sportivi.

Non essendovi obiezioni, la seduta è sospesa.

*(La seduta, sospesa alle ore 13.41, riprende alle ore 13.54)*

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori.

In Conferenza dei Capigruppo si è proposto di anticipare alla seduta odierna l'esame della proposta di legge a firma dei consiglieri Di Gregorio e Lopalco "Voucher strutturali per attività sportiva dei minori".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della richiesta di inserimento al secondo punto all'ordine del giorno della proposta di legge sui voucher sportivi.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Mazzarano,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scalera, Stellato,  
Tammacco, Tutolo, Vizzino.

*Si è astenuto il consigliere:*

Basile.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33
Consiglieri astenuti	1

*La richiesta di inserimento è approvata.*

**Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Pietro Luigi Lopalco, Luigi Caroli, Debora Ciliento, Donato Metallo, Vincenzo Di Gregorio, Loredana Capone, Francesco La Notte, Antonella Laricchia, Cristian Casili, Sergio Clemente - “Modifiche alla l.r. n. 17/2013 per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio” - 1283/A**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 31), reca: «Proposta di Legge - Lucia Parchitelli, Pietro Luigi Lopalco, Luigi Caroli, Debora Ciliento, Donato Metallo, Vincenzo Di Gregorio, Loredana Capone, Francesco La Notte, Antonella Laricchia, Cristian Casili, Sergio Clemente - “Modifiche alla l.r. n. 17/2013 per la valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio” - 1283/A».

Questa legge, che scaturisce da un lungo lavoro in Commissione, come è stato detto, dopo tutti i sacrifici fatti dagli operatori delle feste patronali durante il Covid, finalmente giunge a compimento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PARCHITELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghi consiglieri, la proposta di legge, nel testo così come emendato, è formulata in modo da incardinare nella legge regionale n. 17/2013 sul patrimonio culturale, materiale e immateriale della Regione Puglia, l'articolo unico, l'articolo 24-*sexies*, che riconosce il valore delle feste patronali e definisce i principi per la valorizzazione delle stesse.

La proposta di legge muove dal riconoscimento delle feste patronali in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione culturale, sociale, identitaria per le comunità locali, nonché finalizzata alla funzione di valorizzazione territoriale delle feste patronali, anche in termini di attrattività di un turismo religio-

so, che in molte aree della Puglia costituisce già uno dei flussi turistici più rilevanti.

La proposta individua nella valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali, nonché delle espressioni culturali proprie, caratteristiche dell'identità della comunità locale, un'importante opportunità economica a supporto della promozione culturale e turistica del territorio, comunque nel rispetto del valore culturale e spirituale che la celebrazione dei Santi Patroni rappresenta nelle comunità di riferimento.

Nella seduta del 29 gennaio 2025, la proposta di legge, così come emendata, dopo ampia discussione, è stata approvata all'unanimità dai commissari presenti. Sottoposto il provvedimento alla I Commissione consiliare per il parere finanziario, si rimette la proposta alla valutazione del Consiglio regionale.

Come è stato detto, questa è una proposta di legge frutto di un grande lavoro, un lavoro corale, fatto da tutti i colleghi commissari, che ringrazio, fatto dal collega Donato Metallo nella sua veste di Presidente prima di me.

Un ringraziamento va a tutti, anche a tutti gli operatori che, unitamente a noi, hanno scritto questa legge. C'è stato anche l'importante coinvolgimento della Conferenza episcopale pugliese che, proprio in uno degli ultimi comunicati ufficiali, ha citato positivamente questa legge.

Penso che stiamo scrivendo una bellissima pagina, l'ennesima bellissima pagina della cultura della nostra Regione, che, attraverso le nostre tradizioni, promuove una cultura diversa che parla di patrimonio culturale immateriale.

PRESIDENTE. Grazie.

Il testo è quello dell'articolo 24-*sexies* che si introduce come articolo 1 della proposta di legge regionale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Casili. Ne ha facoltà.

CASILI. Grazie, Presidente.

Ringrazio la Presidente Parchitelli e anche il Presidente Metallo per il prezioso lavoro che è stato fatto insieme ai componenti della Commissione referente su una norma che riteniamo molto importante per il patrimonio culturale, materiale e immateriale della nostra Regione e per tutti i Comuni della nostra Regione.

Pertanto, di comune accordo con la consigliera Parchitelli, con il parere favorevole anche dei miei colleghi del Gruppo del Movimento 5 Stelle, ho deciso di definanziare due mie norme, le quali avevano trovato allocazione di poste finanziarie recuperate durante l'ultima manovra finanziaria, per l'importo di 150.000 euro, per cercare di rendere più cospicue le risorse da destinare agli interventi che questa proposta di legge si propone.

Ci sentiamo, quindi, insieme ai colleghi tutti, protagonisti di questa importante norma, che sicuramente nel tempo e nel futuro necessiterà di ulteriori risorse, però abbiamo comunque fatto il nostro e dato un contributo, cercando di credere nella norma, di credere nel patrimonio che le nostre imprese, le associazioni, i comitati rappresentano per la nostra Regione e per l'indotto, che non è soltanto un indotto economico, ma rappresenta una valorizzazione importante per i nostri territori.

Abbiamo contribuito credendoci e allocando risorse finanziarie importanti che avevamo presentato in alcune proposte su questa norma. Abbiamo deciso di destinare, quindi, 150.000 euro a questa norma.

Sono risorse che consentiranno sicuramente una serie di interventi, anche se non risolutivi per quanto riguarda la portata della norma, che richiederà a tutti, soprattutto a chi governa i processi, di crederci, perché riteniamo che le somme fin qui poste in essere non siano sufficienti.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno lavorato per predisporre la norma in oggetto. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie.

È iscritto a parlare il consigliere Di Gregorio. Ne ha facoltà.

DI GREGORIO. Grazie, Presidente.

Sono enormemente soddisfatto per questa legge. Ringrazio i colleghi che nelle varie sessioni si sono impegnati su questo argomento.

Come diceva il collega Casili, anch'io ho definanziato tre mie leggi per 250.000 euro per rafforzare la dotazione economica di questa legge.

Mi sembrava importante farlo per dare un segnale a tutta la comunità pugliese sull'importanza della legge stessa.

Ringrazio la Presidente Parchitelli e il Presidente Metallo per aver avviato questo lavoro, così come ringrazio tutti i colleghi che, in maniera unitaria, hanno aderito a questa legge.

PRESIDENTE. Grazie.

È iscritto a parlare il consigliere Caroli. Ne ha facoltà.

CAROLI. Grazie, Presidente.

Anch'io mi associo ai ringraziamenti al Presidente Metallo, alla Presidente Parchitelli e a tutti i colleghi, ma debbo ringraziarli in particolare per la sensibilità dimostrata nel recepire tutte le istanze da noi formulate per arricchire la legge e meglio articolarla.

Resta sempre un problema, e qui faccio appello al Presidente Emiliano. Considerata la delicatezza del tema che stiamo trattando e le aspettative che i territori hanno, ritengo che si debba fare di tutto per rimpinguare le provviste finanziarie, perché con le risorse stanziare ritengo che le risposte che daremo ai territori sono davvero limitate.

Quindi, con questo auspicio e con la certezza che voi dimostrerete grande sensibilità rispetto a quanto da noi prodotto con questa legge, sono convinto che negli anni a venire il capitolo di spesa possa essere rimpinguato in maniera adeguata.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei, consigliere Caroli.

Ha facoltà di parlare l'assessore Amati.

AMATI, *assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali*. Grazie, Presidente. Sulla copertura finanziaria c'è il parere favorevole del Governo. Ovviamente, per quanto cogliamo il significato politico, non ha alcun significato normativo l'inciso "previa riduzione di euro 100.000, 50.000, 50.000, 100.000 e 100.000", facendo riferimento ad atti consiliari, perché la norma non può ridurre ciò che norma non è.

Lo interpretiamo come una volontà politica di modificare l'elenco allegato al bilancio delle leggi da finanziare, però con un emendamento bisogna espungere dal comma 9 la frase da "previa riduzione" fino a "Atto Consiglio (con l'acronimo A.C.) 1089". Grazie.

PRESIDENTE. È necessario che qualcuno prepari l'emendamento, se lo ritenete.

Questa è stata una segnalazione fatta dalla Ragioneria, Presidente Parchitelli. Il parere è stato reso sulla base di questa definizione.

AMATI, *assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali*. Il parere è stato reso in quel modo perché abbiamo allegato alla legge di bilancio un elenco di leggi in corso di adozione, così come ci è stato richiesto dalla Corte dei conti in sede di valutazione del nostro bilancio. Ne deriva che se dessimo valore normativo a quell'elenco, il Consiglio regionale sarebbe depauperato della sua funzione, cioè non potrebbe decidere nessuna norma se non quella di cui all'elenco. Ciò, ovviamente, non può essere, perché il Consiglio regionale è sovrano nel decidere quali sono le norme da approvare o meno.

Il referto tecnico dice così, giustamente, perché il referto tecnico riferisce che il Consiglio regionale ha approvato un atto con il quale ha avuto l'intendimento di finanziare delle leggi.

Tutto questo, mentre vale per il referto tecnico, in sede normativa che significa "previa riduzione da un atto consiliare", cioè qualcosa che non è legge? Ovviamente, non ha alcun significato in sede normativa. Ha un significato in sede politica.

Il referto va bene così com'è, solo che "previa riduzione delle somme" viene riportato nell'atto di indirizzo politico allegato al bilancio. Però, da un punto di vista normativo, è chiaro che non può comparire.

Credo di essere stato chiaro. È questo il motivo. La Ragioneria segnala che esiste un atto con cui sono state elencate le leggi da finanziare, quindi indica gli atti consiliari, ma questo nulla toglie al processo legislativo. È soltanto un suggerimento di tipo normativo. In realtà, potrebbe essere fatto in sede di coordinamento formale. Scegliete se farlo in sede di coordinamento formale oppure in sede emendativa.

Noi avevamo il dovere di segnalarvi la circostanza. Grazie.

PRESIDENTE. Vuole preparare lei stesso, assessore Amati, l'emendamento e lo votiamo subito? Lo prepara l'assessore, lo firmate insieme e procediamo.

#### *Esame articolato*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### *art. 1*

#### *Integrazione alla l.r.17/2023*

1. Dopo l'articolo 24 quinquies della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali) è aggiunto il Capo IV, così denominato: "Salvaguardia, valorizzazione, promozione e sostegno delle feste patronali".

2. Dopo l'articolo 24 quinquies della l. r. 17/2013, nel Capo IV è aggiunto il seguente: "Art. 24 sexies



(Valorizzazione delle feste patronali, degli usi, dei costumi, delle consuetudini e delle attività tradizionali della popolazione residente sul territorio)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 2 del proprio Statuto, riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, in quanto espressione del patrimonio culturale immateriale regionale, riconoscendone la funzione culturale, sociale, identitaria, nonché la funzione di valorizzazione territoriale anche in termini di attrattività e di destagionalizzazione turistica.

2. La Regione riconosce, valorizza e sostiene le feste patronali, quali feste liturgiche, correlate con la pietà popolare, dedicate ai Santi Patroni e ai Co-Patroni venerati nei Comuni della Puglia, connotate da antiche consuetudini e da altre attività di carattere culturale e approvate dall'Ordinario Diocesano.

3. Con apposita delibera, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta Regionale approva la costituzione di una specifica sezione dell'inventario del patrimonio culturale immateriale pugliese, di cui all'art. 4 comma 2quater della presente legge, dedicata alle feste patronali, recante anche le modalità con le quali le Diocesi richiedono l'inserimento della festa patronale nell'inventario e nel relativo calendario regionale.

4. La Giunta Regionale approva, con apposita delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, il calendario regionale delle feste patronali per una programmazione e promozione coordinata con le altre attività di valorizzazione territoriale e dei patrimoni culturali materiali e immateriali, specificando denominazione, durata, luogo, data di istituzione o riconoscimento, attività culturali connesse e altre specifiche indicazioni per ciascuna festa, quali ad esempio la denominazione ed il soggetto organizzatore, da individuare in ogni caso negli Enti Ecclesiastici preposti alla festa.

5. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale, previa pubblica-

zione di apposito avviso pubblico, concede contributi ai soggetti organizzatori delle Feste patronali, per sostenerne l'organizzazione e concorrere alla copertura delle spese connesse alle seguenti tipologie di interventi:

a) allestimento di luminarie e cassa armonica,

b) dispositivi per safety e security, nonché per spese di presidio sanitario in prossimità dei luoghi di festa,

c) contrattualizzazione di bande musicali della tradizione popolare e oneri previdenziali e fiscali connessi,

d) allestimenti di fuochi pirotecnici,

e) attività ludico-ricreative e culturali connesse alla festa,

f) attività di comunicazione e promozione di tutti i momenti religiosi e civili in cui la festa risulta articolata,

g) realizzazione di contenuti multimediali e applicazioni contenenti notizie utili per la partecipazione agli eventi, per la conoscenza dei riti, per la ricerca storica,

h) polizze assicurative per la responsabilità civile dei danni contro terzi, polizze fidejussorie,

i) altre spese strettamente connesse alle attività di valorizzazione delle feste patronali.

6. Possono beneficiare del contributo gli Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti e preposti alla festa.

7. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il limite massimo del contributo concedibile, i criteri di riparto dei fondi disponibili, le modalità di erogazione, i soggetti beneficiari, le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili ai sensi di quanto riportato al comma 5, nonché gli obblighi di comunicazione dei beneficiari.

8. I contributi di cui alla presente norma, ove configurino aiuti di Stato, operano nel rispetto degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Giunta regionale definisce le mo-

dalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e provvede, ove necessario, alle relative notifiche e comunicazioni alla Commissione europea. La struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al presente articolo adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

9. Per il perseguimento delle finalità della presente norma è assegnata una dotazione finanziaria per l'anno 2025, in termini di competenza e di cassa, di Euro 400.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Contributi per la valorizzazione delle feste patronali quale patrimonio culturale immateriale" nell'ambito della Missione 5 – Programma 2, Titolo 1 con contestuale prelevamento di pari importo dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1, previa riduzione di Euro 100.000,00, Euro 50.000,00, Euro 50.000,00, Euro 100.000,00, Euro 100.000,00 della dotazione finanziaria dei rispettivi atti consiliari A.C. 437, A.C. 742, A.C. 1137, A.C. 1069, A.C. 1089.

10. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste e con i criteri di selezione delle operazioni da finanziare.".

È stato presentato un emendamento (pag. 1), modificativo dell'articolo 1, a firma dell'assessore Amati, del quale do lettura: «Al comma 9 eliminare la frase da "previa riduzione" a "A.C. 1089"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Perrini,  
Piemontese,  
Scalera, Scatigna, Spina, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

*L'emendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1, nel testo emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
Cera, Ciliento, Clemente,  
Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,

Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stellato,  
Tammacco, Tupputi, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

*L'articolo è approvato.*

Colleghi, è stato depositato un altro emendamento.

Nella legge di bilancio è stato riscontrato un errore dopo il comma 4 dell'articolo 42, motivo per il quale è stato aggiunto, attraverso l'emendamento, un comma.

Questo emendamento diventa un secondo articolo, che non ha nulla a che fare con le feste patronali, ma è il rapporto con la Conferenza episcopale pugliese per l'uso dei monumenti di titolarità della Conferenza medesima. Riguarda, quindi, il protocollo d'intesa per le attività del Giubileo. Si tratta della correzione di un articolo per un errore.

L'articolo 42 parlava di somme che sono di titolarità della Giunta e invece sono di titolarità del Consiglio regionale.

È stato presentato un emendamento (pag. 2), aggiuntivo di articolo, del quale do lettura: «Dopo l'art. .... è introdotto il seguente:

Art. ...

(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42)

Dopo il comma 4 dell'articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Le attività di cui al presente articolo sono demandate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che, con specifico protocollo di intesa, si avvale della Conferenza episcopale pugliese”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento aggiuntivo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Basile,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
Cera, Ciliento, Clemente,  
De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,  
Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Parchitelli, Perrini, Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	35
Consiglieri votanti	35
Hanno votato «sì»	35

*L'emendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
Ciliento, Clemente, Conserva,

De Blasi, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia, Di Gregorio, Emiliano, Galante, Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese, Scalera, Scatigna, Spina, Stellato, Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

*La proposta di legge è approvata.*

### **Proposta di legge “Voucher strutturali per attività sportiva dei minori” (a.c. 1069/A)**

PRESIDENTE. Passiamo alla proposta di legge “Voucher strutturali per attività sportiva dei minori” (a.c. 1069/A).

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI GREGORIO, *relatore*. Grazie, Presidente.

La proposta di legge “Voucher strutturali per le attività sportive dei minori” è molto importante perché dà attuazione al principio del diritto allo sport per tutti, con misure di agevolazione per le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio basse nel sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche, al fine di scongiurare, come ben sappiamo, il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia d'età fra i 6 e i 18 anni.

Ovviamente, anche in questa legge abbia-

mo inserito la priorità per i minori con disabilità fisico-motoria, intellettiva e relazionale.

È una legge molto importante, con due fasce di reddito ISEE: famiglie fino a tre figli con 17.000 euro di reddito e superati i tre figli fino a 28.000 euro. Credo sia una legge importante, che ci mette al fianco delle altre Regioni che l'hanno approvata fino ad ora. Darà un impulso non solo alle famiglie, ma anche a tutte quelle società sportive che attualmente svolgono un sistema nel sociale e lo fanno gratuitamente. Con questa possibilità avranno anche un recupero economico delle spese della gestione.

Ripeto, è una legge molto importante, che ci mette al pari delle altre Regioni e dà la possibilità alle famiglie e alle società sportive di stare al passo con i tempi e di dare anche uno sport di qualità ai nostri ragazzi.

Grazie.

### *Esame articolato*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Non essendo la legge all'ordine del giorno, non sono stati ancora caricato gli emendamenti che sono arrivati adesso.

Leggo l'articolo 2, lettera b): “non superiore a 28.000 euro se il nucleo familiare comprende quattro o più figli”. Sono felice, oggettivamente, della possibilità di favorire l'incremento demografico!

Al momento abbiamo avuto un solo emendamento al punto n. 4 dell'articolo 2, emendamento firmato da Di Gregorio e Caracciolo.

Do lettura dell'articolo 1:

#### *art. 1*

#### *Finalità*

1. La Regione Puglia persegue la concreta attuazione del principio del diritto allo sport per tutti, con misure di agevolazione per le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio basse nel sostenere le spese di iscrizione e di partecipazione dei propri figli a corsi,

attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche, al fine di scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori che rientrano nella fascia di età compresa tra i sei e i diciotto anni, con priorità per i minori con disabilità fisico motoria, intellettuale o relazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito un fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi tra i sei e i diciotto anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, gruppi sportivi delle forze dell'ordine, forze armate, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

CAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLI. Ringraziamo il Presidente Di Gregorio per il lavoro svolto e l'intera Commissione per aver recepito un nostro emendamento che è parte integrante della legge nella sua interezza, dando la possibilità di utilizzare quanto disciplinato all'interno della legge per i giovani non fino a 16 anni, ma fino a 18 anni.

La ringrazio, Presidente, per la sensibilità che ha dimostrato in Commissione. Grazie.

LEOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOCI. Grazie, Presidente.

Mi complimento anch'io con il collega Di Gregorio per l'attenzione, ma soprattutto per lo spirito con cui si è rivolto alle famiglie, e soprattutto a quei ragazzi che veramente ne

hanno bisogno. So che il suo spirito è quello di andare a impattare proprio su quei nuclei in cui ci sono molti giovani che non riescono ad accedere alle attività sportive per una situazione economico-sociale disagiata.

Una cosa mi preme sottolineare e l'ho evidenziata già la scorsa volta in Commissione. È un suggerimento al collega che ha fatto un ottimo lavoro: all'articolo 2, dove si parla dei beneficiari, oggetto e limiti del contributo, per l'esperienza che mi insegna il lavoro sull'edilizia residenziale pubblica, per quanto riguarda l'accesso, consigliere di demandare i criteri e le modalità di attuazione, senza intrappolarli all'interno di una legge, ma che siano stabiliti con una delibera di Giunta regionale successiva.

Questo è un consiglio, collega Di Gregorio. Potrebbe essere un sistema per non far rimanere questa legge fine a sé stessa. In questo modo in futuro potrà essere man mano modificata, secondo le esigenze del contesto sociale del momento e delle difficoltà che ci sono, in modo che possano essere comprese e recepite da parte di chi deve erogare il contributo.

Perciò, porrei l'attenzione – ne parlavamo prima anche con il collega Amati – su questa possibilità. Possiamo scrivere adesso un piccolo emendamento dove si rimanda alla Giunta, anche per il controllo, in modo tale che davvero venga valorizzato chi ne ha veramente bisogno. Grazie.

PRESIDENTE. A quale articolo sta facendo riferimento?

LEOCI. All'articolo 2.

Naturalmente, possiamo votare l'articolo 1 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Amati.

AMATI, *assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali*. Grazie, Presidente.

Il parere è favorevole sulla copertura.

In riferimento all'emendamento presentato dal collega Di Gregorio e altri, dove si chiede di aggiungere al punto 4 dell'articolo 2 l'obbligo di frequenza, consiglieri di introdurlo come lettera c) del comma 1 dell'articolo 2.

In riferimento a quello che chiede – a mio parere giustamente – il collega Leoci, c'è già una riserva di atto amministrativo, all'interno dell'articolo 3, che demanda a una deliberazione della Giunta regionale.

Raccogliendo le indicazioni del collega Leoci e dell'emendamento depositato, sulla base del parere favorevole per capienza del fondo per 400.000 euro, suggerisco di introdurre quale lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 l'obbligo di frequenza ai corsi. Inoltre, è già presente nel testo una riserva di atto amministrativo, al comma 1 dell'articolo 3.

Qualora fosse approvato questo impianto con quel suggerimento di emendamento, ne deriva che la deliberazione della Giunta regionale dovrà occuparsi di regolamentare gli accessi sulla base degli ISEE, così come indicati, ma anche di prevedere modalità di controllo con riferimento all'obbligo di frequenza. L'unica cosa che ci sarebbe da fare, quindi, è aggiungere la lettera c) al comma 1 dell'articolo 2, che è esattamente l'emendamento che è stato già depositato.

PRESIDENTE. Lo fate come coordinamento, quindi? Le parole "punto 4" sono sostituite con le parole "lett. c)". I firmatari Di Gregorio e Caracciolo sono d'accordo.

LEOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOCI. Grazie, Presidente.

L'assessore Amati è stato chiarissimo. Io vorrei soltanto togliermi un dubbio rispetto ai limiti ISEE. Se lasciamo per il futuro alla Giunta la possibilità di effettuare modifiche,

se nel contesto storico ci dovessero essere dei cambiamenti, sarà possibile procedere in autonomia attraverso la Giunta, senza passare per il Consiglio, per modificare la legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 1, come modificato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli  
Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,  
Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,  
Perrini, Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	38
Hanno votato «sì»	38

*L'articolo è approvato.*

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2*

*Beneficiari, oggetto  
e limiti del contributo*

1. I soggetti beneficiari del voucher sporti-

vo, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono i minori residenti in Regione Puglia, cittadini italiani o dell'Unione europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o aventi lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, rientranti nella fascia di età compresa tra i sei e i diciotto anni e appartenenti a un nucleo familiare rientrante nei seguenti parametri:

a) ISEE non superiore a 17.000,00 euro se nel nucleo familiare vi sono fino a tre figli;

b) ISEE non superiore a 28.000,00 euro se il nucleo familiare comprende quattro o più figli.

2. Sono oggetto del contributo i costi riferiti all'iscrizione e alla partecipazione alle attività o ai campionati sportivi.

3. Per ciascun beneficiario l'importo del voucher non può superare i 400 euro.

È stato presentato un emendamento (pag. 1) a firma dei consiglieri Di Gregorio e Caracciolo, del quale do lettura: «Aggiungere la lett. c) all'articolo 2 della suddetta proposta: "Obbligo di frequenza del beneficiario all'attività sportiva"».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano,

Pagliari, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Scalera, Scatigna,  
Tammacco.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'emendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 2, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Cuia, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leoci, Lopalco,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Pagliari, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Scalera, Scatigna, Stellato,  
Tammacco.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34

Hanno votato «sì» 34

*L'articolo è approvato.*

*art. 3*

*Modalità di erogazione*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per l'assegnazione, mediante avviso pubblico, dei voucher previsti dal precedente articolo 2, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Ha facoltà di parlare l'assessore Amati.

AMATI, *assessore al bilancio, alla ragioneria, alle finanze e agli affari generali*. Grazie, Presidente.

Qui accoglierei il suggerimento del collega Leoci, se il collega è d'accordo, ovviamente: dopo la parola "l'assegnazione" aggiungere "anche in deroga ai limiti ISEE".

Ciò significa che la Giunta può anche, di anno in anno, modificare i limiti ISEE sulla base dell'evoluzione socioeconomica della società.

PRESIDENTE. Collega Leoci, se è d'accordo, deve preparare l'emendamento.

LEOCI. Sono d'accordo. È stata centrata in pieno la questione.

PRESIDENTE. Attendiamo l'emendamento.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) a firma dei consiglieri Leoci e Di Gregorio, del quale do lettura: «All'art. 3 dopo la parola "l'assegnazione" sono aggiunte le parole "anche in deroga ai limiti ISEE"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera,  
Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Bari,  
Di Cuia, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,  
Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Pagliaro, Paolicelli, Pentassuglia,  
Scalera, Scatigna, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*L'emendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 3, così come emendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento,  
Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Cuia,  
Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Laricchia, Leo, Leoci,  
Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,



Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese, Scalera, Scatigna, Stea, Stellato, Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	37
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37

*L'articolo è approvato.*

*art. 4*

*Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 6, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 400 mila, con contestuale prelievo dal Fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento, Clemente,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leoci, Lopalco, Lopane,

Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato, Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'articolo è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge nel suo complesso, così come emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,  
De Blasi, De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
----------------------	----

Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*La proposta di legge è approvata.*

**Proseguo esame Proposta di Legge - Filippo Caracciolo, Lucia Parchitelli, Vincenzo Di Gregorio, Debora Ciliento - “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 10/2014 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” - 221/A**

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «Proseguo esame Proposta di Legge - Filippo Caracciolo, Lucia Parchitelli, Vincenzo Di Gregorio, Debora Ciliento - “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 10/2014 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” - 221/A».

Ricordo che, in fase di esame dell’articolato, il numero legale è venuto meno sul secondo emendamento. L’emendamento è stato ritirato.

Do lettura degli articoli successivi:

*art. 2*

*Modifiche all’art. 3 della l.r. 10/2014*

1. L’articolo 3 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Requisiti per l’assegnazione).

1. Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall’articolo 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); sono altresì ammessi i cittadini stranieri

titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 29, comma 3 ter, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all’estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato sul territorio italiano; ai fini della valutazione dell’adeguatezza dell’alloggio si applicano gli standard previsti nell’articolo 10, comma 2;

d) chi non ha già ottenuto l’assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l’attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l’alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l’opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell’articolo 23 (Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili) del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

e) chi ha un valore ISEE ordinario entro i limiti fissati da delibera di Giunta regionale. La Giunta regionale determina, oltre al valore ISEE ordinario, l'ulteriore limite dello stesso ISEE nei casi previsti dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e nel caso di contributi non quantitativi e per l'assegno di cura per pazienti affetti da Atrofia muscolare spinale (SMA) o Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e per pazienti gravemente non autosufficienti;

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo.

2. La Giunta regionale determina i limiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui alla presente legge secondo l'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT.

3. Ai fini della presente legge per nucleo familiare si intende la famiglia che occupa o occuperà l'alloggio costituita dal richiedente, dal coniuge o da una sola persona, dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottati e dagli affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo familiare i coniugi non legalmente separati o divorziati pur aventi residenza diversa.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi more uxorio, unioni civili e conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 45, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando;

d) per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

4. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), f) e g) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

5. La Giunta regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera,  
Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di  
Bari, Di Cuia,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leoci, Lopalco, Lo-  
pane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-  
glia, Perrini, Piemontese,  
Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,

Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	39
Consiglieri votanti	39
Hanno votato «sì»	39

*L'articolo è approvato.*

*art. 3*

*Modifiche all'art. 4 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 4 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Procedimento per l'assegnazione).

1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovracomunale.

2. Il bando è adottato, obbligatoriamente, con cadenza almeno biennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il biennio decorre dalla data di emanazione del bando. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune sul cui territorio insistano alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica o in corso di costruzione, all'emanazione del bando provvede l'ente gestore territorialmente competente, previa diffida della Regione e con oneri a carico del comune. Rimangono a carico del comune inadempiente anche tutte le spese e ogni responsabilità connessa alla mancata assegnazione di alloggi disponibili e in corso di costruzione e alle eventuali occupazioni abusive che si potranno verificare. L'ente gestore comunica al comune la disponibilità dell'alloggio quando è abitabile o quando saranno ultimati e abitabili gli alloggi in corso di costruzione.

3. Il Comune pubblica il bando almeno

biennialmente secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia), per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa l'affissione presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla competente struttura amministrativa della Regione Puglia.

4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42.

6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel comma 5, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento

dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia all'Amministrazione regionale, mediante compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia.

8. La Giunta regionale può autorizzare i comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi, previo avviso pubblico, a famiglie residenti nel comune, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, ad eccezione della lettera f) dell'articolo 3, a canone agevolato minimo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Le famiglie che concorrono all'avviso devono avere un reddito inferiore al limite per la decadenza.

10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.

11. In deroga ai commi precedenti i comuni che hanno individuato nel loro patrimonio alloggi la cui funzione temporanea di alloggi parcheggio non è ancora esaurita, possono emanare avviso pubblico, con aggiornamento integrativo trimestrale, a cui potranno partecipare famiglie che si trovano nelle condizioni di gravità del disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale del 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore). Il concor-

rente deve avere i requisiti previsti nell'articolo 3 e l'assegnazione è a tempo determinato. L'avviso pubblico deve essere concertato con le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio regionale.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 2) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 3 “Modifiche all'Art.4 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 3 “Modifiche all'Art. 4 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 4 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Procedimento per l'assegnazione).

1. Il comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico. Più comuni hanno la facoltà di assegnare detti alloggi in forma associata emanando un bando pubblico sovracomunale.

2. Il bando è adottato, obbligatoriamente, con cadenza biennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio amministrativo dell'Ente Gestore. Il biennio decorre dalla data di emanazione del bando. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte di un comune, all'emanazione del bando provvede l'ente gestore territorialmente competente, previa diffida della struttura regionale competente e con oneri a carico del comune. Rimangono a carico del comune inadempiente anche tutte le spese e ogni responsabilità connessa alla mancata assegnazione di alloggi disponibili e alle eventuali occupazioni abusive che si potranno verificare.

3. Il Comune pubblica il bando biennialmente secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e dalla legge

regionale 20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia), per almeno trenta giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione, ivi compresa l'affissione presso le sedi dell'ente gestore territorialmente competente e delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio. Il Comune dà notizia dell'avvenuta pubblicazione del bando alla struttura regionale competente.

4. Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'ufficio comunale competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

5. Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42, per il tramite dell'ufficio comunale competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione di cui all'articolo 42.

6. La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria, sulle richieste previste nel comma 5, nonché avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e i provvedimenti di mobilità.

7. L'Ufficio comunale competente, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è

pubblicato il bando. Della formazione di detta graduatoria definitiva, il comune dà notizia alla struttura regionale competente, mediante compilazione di apposito formulario da questa pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia.

8. La Giunta regionale può autorizzare i comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

9. Nel caso di assenza di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono destinare gli alloggi, previo avviso pubblico, a famiglie residenti nel comune, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, ad eccezione della lettera f) dell'articolo 3, a canone agevolato minimo determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Le famiglie che concorrono all'avviso devono avere un reddito inferiore al limite per la decadenza.

10. I comuni rendono accessibili alla consultazione dei cittadini, tramite sistemi di comunicazione in rete sul proprio sito, tutte le procedure e le varie fasi relative ai commi precedenti.

11. In deroga ai commi precedenti i comuni che hanno individuato nel loro patrimonio alloggi la cui funzione temporanea di alloggi parcheggio non è ancora esaurita, possono emanare avviso pubblico, con aggiornamento integrativo trimestrale, a cui potranno partecipare famiglie che si trovano nelle condizioni di gravità del disagio abitativo di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale del 20 maggio 2014, n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore). Il concorrente deve avere i requisiti previsti nell'articolo 3 e l'assegnazione è a tempo determinato. L'avviso pubblico deve essere concertato con le organizzazioni sindacali degli inquilini e asse-

gnatari maggiormente rappresentative sul territorio regionale.”.

Ha chiesto di parlare la consigliera Parchitelli. Ne ha facoltà.

PARCHITELLI. Grazie, Presidente.

La legge è stata interamente rivista dal consigliere delegato, che ha predisposto per il precedente Consiglio tutti gli emendamenti, quindi sono tutti condivisi.

Abbiamo, altresì, condiviso di non procedere su un solo articolo. Siamo all'articolo 3. Possiamo procedere serenamente. Dobbiamo arrivare al numero 20. Da quel momento, procederemo a dei ritiri. Al momento possiamo andare avanti.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento di pagina 2.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

*Si è astenuto il consigliere:*

Caracciolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	38
Consiglieri votanti	37
Hanno votato «sì»	37
Consiglieri astenuti	1

*L'emendamento è approvato.*

*art. 4*

*Modifiche all'art. 5 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 5 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Punteggi).

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a15). E' facoltà della Giunta comunale, mediante approvazione di apposita deliberazione, modificare o definire nuovi punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio:

a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato con le modalità previste nell'articolo 21 della l. 457/1978, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale: punti 4;

b) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: punti 1;

b) da 5: punti 2;

c) da 6: punti 3;

d) da 7 ed oltre: punti 4;

a3) mono-genitoriale con uno o più minori a carico: punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2.

Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 2.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria

di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui al comma 11 dell'articolo 4: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2. Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

a) oltre 1 persona in più: punti 1;



b) oltre 2 persone in più: punti 2;

c) oltre 3 persone in più: punti 3;

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole);

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: punti 1.

2. Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria,

a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'articolo 13.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 3) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 4 “Modifiche all'Art. 5 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 4 “Modifiche all'Art.5 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 5 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Punteggi).

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono quelli da a1) ad a15). È facoltà della Giunta comunale, mediante approvazione di apposita deliberazione, modificare o definire nuovi criteri e punteggi per renderli maggiormente aderenti alle specifiche condizioni socio-economiche e abitative locali, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e degli assegnatari presenti sul territorio:

a1) reddito del nucleo familiare richiedente, determinato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e della presente legge, non superiore ai seguenti limiti:

a) inferiore ad una pensione sociale: punti 4;

b) inferiore ad una pensione minima INPS: punti 3;

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale: punti 2;

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: punti 1;

b) da 5: punti 2;

c) da 6: punti 3;

d) da 7 ed oltre: punti 4;

a3) mono-genitoriale con uno o più minori a carico: punti 2;

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti 2;

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: punti 2.

Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: punti 2.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 per cento, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici ai sensi della legge 11 ottobre 1999, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

a7) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: punti 1. Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria for-

mata dal comune nel quale il richiedente lavora;

a8) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica e da enti del terzo settore convenzionati con la pubblica amministrazione, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempimento contrattuale o a seguito di assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio per disagio abitativo di cui al comma 11 dell'articolo 4: punti 4. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto o assegnazione provvisoria di un alloggio parcheggio;

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della Salute 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: punti 2. Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

a10) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con

altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: punti 2. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

a11) richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10:

- a) oltre 1 persona in più: punti 1;
- b) oltre 2 persone in più: punti 2;
- c) oltre 3 persone in più: punti 3;

a12) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: punti 1;

a13) richiedenti che devono abbandonare o abbiano abbandonato da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 6;

a14) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: punti 6. Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare come definito dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti 14 maggio 2014 (Attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 - Morosità incolpevole);

a15) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 per cento sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: punti 1.

2. Non sono cumulabili i punteggi: a4) con a6); a9) con a10); a14) con a15); a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

3. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

4. I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

5. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva prevista nell'articolo 13.»».

È stato presentato un emendamento (pag. 4) a firma del consigliere Scalera, del quale do lettura: «Art. 4 Aggiunta del seguente

Comma 3: Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, la priorità è data a chi possiede la situazione economica meno favorevole, rilevata dal dato ISEE ordinario. Qualora persista la parità di punteggio, è effettuato il sorteggio a cura di un notaio a di un ufficiale rogante».

Consigliere Scalera, l'emendamento di pagina 3 è interamente sostitutivo: se viene votato, il suo decade; se non viene votato, il suo rimane.

SCALERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA. Grazie, Presidente.

L'emendamento sostitutivo di pagina 3 rispetto alla parità di punteggio cosa prevede? Chiedo di esplicitare almeno quel punto.

PRESIDENTE. Consigliere Lacatena, il consigliere Scalera vorrebbe sapere cosa prevede il vostro emendamento circa la parità di punteggio.

LACATENA. Grazie, Presidente.

L'emendamento è condivisibile, ma deve diventare un subemendato al nostro. Siamo d'accordo sulla parità di punteggio.

SCALERA. Va bene. Modifico il mio emendamento in subemendamento.

PRESIDENTE. Il Governo esprime parere favorevole.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del subemendamento a firma del consigliere Scalera.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Basile,  
 Campo, Capone, Casili, Ciliento, Conserva,  
 De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli  
 Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
 Galante,  
 Lacatena, Laricchia, Leoci, Lopalco, Lopane,  
 Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
 Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,  
 Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
 Tammacco,  
 Tutolo,  
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*Il subemendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento di pagina 3, così come subemendato.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Basile, Bruno,  
 Campo, Capone, Casili, Ciliento, Conserva,  
 De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli  
 Noci, Di Gregorio,  
 Emiliano,  
 Galante,  
 Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
 Maurodinoia, Mazzarano, Mazzotta,  
 Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
 Piemontese,  
 Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
 Tammacco, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'emendamento è approvato.*

*art. 5*

*Modifiche all'art. 6 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 6 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Accertamento del reddito).

1. Il reddito previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera e), è acquisito con ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente al bando in corso.

2. Le dichiarazioni mendaci previste nel comma 1 comportano l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.»

È stato presentato un emendamento (pag. 5) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 5 "Modifiche all'Art.6 della L.R. 10/2014" della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 5 "Modifiche all'Art.6 della L.R. 10/2014" della proposta di legge n.221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 6 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Accertamento del reddito).

1. Il reddito di cui di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della presente legge, è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2027 il reddito è acquisito con ISEE del nucleo familiare disciplinato dalla delibera di Giunta Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera e.

2. Nel caso in cui gli accertamenti, sfavorevoli al concorrente, pervengano dagli uffici finanziari successivamente alla graduatoria, si procede all'annullamento dell'assegnazione e si modifica in conseguenza la graduatoria.

3. La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge.

4. Le dichiarazioni mendaci previste nel comma 1 comportano l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.»».

TUPPUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPPUTI. Grazie, Presidente.

All'articolo 5, comma 1, punto 1, possiamo leggere che "il reddito previsto nell'articolo 3, comma 1, lettera e), è acquisito con ISEE ordinario del nucleo familiare del richiedente. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente al bando in corso".

Chiedo al Governo una delucidazione in merito. Il calcolo dell'ISEE viene strutturato prendendo le dichiarazioni del biennio precedente alla richiesta di DSU.

Di conseguenza, trattandosi di dati relativi ai due anni precedenti, non abbiamo una situazione attualizzata al momento dell'attestazione ISEE. Tra l'altro, viene preso un ISEE dell'anno precedente al bando. Di conseguenza, avremmo una situazione contestualizzata al triennio precedente.

A questa riflessione ne voglio aggiungere un'altra. Nella legge di bilancio 2025 sono stati estrapolati dal calcolo dell'ISEE i titoli di Stato, i libretti postali, i buoni fruttiferi fino a 50.000 euro.

Di conseguenza, nel quadro ISP non risulterebbe la situazione patrimoniale veritiera del nucleo familiare, in quanto il quadro ISP sarebbe azzerato in presenza di questi titoli.

Chiedo al Governo se non ritenga opportuno su questo articolo prevedere un emendamento per contestualizzare, fotografare la situazione del nucleo familiare al momento del bando.

Diversamente, stiamo prendendo in considerazione una situazione finanziaria e patrimoniale non veritiera.

Tra l'altro, mi meraviglio del fatto che in questo articolo non sia stato previsto, così come è previsto per altre forme di assistenza sociale...

PRESIDENTE. Consigliere Tupputi, mi scusi se la interrompo.

Mi sembra che lei stia parlando non dell'emendamento sostitutivo, ma dell'articolo originario.

TUPPUTI. Io sto parlando dell'articolo.

PRESIDENTE. Invece c'è un emendamento sostitutivo. Lo conosce?

TUPPUTI. No.

PRESIDENTE. L'emendamento sostitutivo è pubblicato e contiene il seguente punto n. 1: "Il reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della presente legge, è dichiarato dal richiedente e accertato nelle forme di legge. Tale dichiarazione è relativa all'anno precedente il bando di concorso e riguarda ogni componente il nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2027 il reddito è acquisito con ISEE del nucleo familiare disciplinato dalla delibera di Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera e".

La sua obiezione riguarda questo?

TUPPUTI. Cambia la forma, ma non cambia la sostanza, anche con l'emendamento. Quello che non attualizza la situazione patrimoniale e finanziaria è proprio l'ISEE, perché nella richiesta di attestazione ISEE vengono utilizzati redditi relativi al biennio precedente.

Io non ho preparato alcun subemendamento. Chiedo al Governo di preparare, se lo riterà opportuno, un subemendamento per risolvere questo "problema".

Tra l'altro, l'INPS sta predisponendo degli aggiornamenti degli algoritmi per il calcolo dell'ISEE. Nella legge di bilancio 2025 del Governo è stato previsto lo stralcio dei titoli di Stato, dei fondi garantiti, dei conti correnti postali fino a 50.000 euro. Per cui, il quadro ISP dell'ISEE, che è il quadro che dà la situazione patrimoniale, ossia - per renderla più semplice - fa leggere lo stato mobiliare del nucleo familiare, non sarebbe più visibile attraverso la dichiarazione ISEE.

Chiedo al Governo come superare questa problematica. Diversamente, stiamo facendo dichiarare alla gente una situazione che potrebbe essere non veritiera. Grazie.

LACATENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACATENA. Grazie, Presidente.

Proprio perché erano note le perplessità rispetto all'applicazione dell'ISEE *tout-court*, così come attualmente disciplinato, e in ragione di un confronto che avevamo anche avuto con il collega Tupputi, abbiamo previsto che la delibera di Giunta disciplini la fattispecie proprio dell'ISEE ERP in ragione degli indirizzi che darà la Giunta, per non incorrere nelle criticità che sono state rappresentate.

La problematica che il collega rappresenta è nota, ma abbiamo deciso di rimandarla alla Giunta, in particolare agli uffici, per strutturare un modello di ISEE ERP che sia più coerente all'attività legislativa svolta dalle altre Regioni.

Le sue criticità sono note, ma sono state rinviate alla disciplina di una delibera di Giunta, che darà seguito agli obiettivi e agli indirizzi che lei ha rappresentato.

Pertanto, non ritengo necessario correggere l'emendamento.

TUPPUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPPUTI. Grazie, Presidente.

Ringrazio il consigliere Lacatena. Tuttavia, ritengo che questa debba essere materia di discussione del Consiglio regionale. Non sarebbe stato più opportuno prevedere, come avviene per altre dichiarazioni rilasciate per fini di assistenza sociale, la dichiarazione dell'ISEE corrente? Grazie.

PRESIDENTE. Grazie a lei.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento di pagina 5.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Ciliento, Conserva,  
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di  
Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,  
Lopane,  
Mazzarano,  
Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,  
Piemontese,  
Scalera, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

*L'emendamento è approvato.*

*art. 6*

*Modifiche all'art. 7 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 7 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Bandi integrativi).

1. È facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del biennio previsto nell'articolo 4, comma 2. La graduatoria definitiva è valida fino all'approvazione di nuova graduatoria definitiva.

2. Per la presentazione delle domande, l'istruttoria e la formazione della graduatoria valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

3. I bandi integrativi costituiscono l'unica modalità con la quale i comuni possono aggiornare la graduatoria, non essendo consentita la riapertura dei termini di partecipazione al bando generale.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Ciliento, Conserva,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,  
Lopane,  
Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
Piemontese,  
Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

*L'articolo è approvato.*

*art. 7*

*Modifiche all'art. 8 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 8 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione).

1. Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione di cui all'articolo 3.

2. Il mutamento dei requisiti previsti nell'articolo 5, comma 1, lettere a1), a2), a3) e a5), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere

da a9) ad a15) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

3. Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti previsti ai commi 1 e 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere vincolante alla Commissione di cui all'articolo 42.

4. Il comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.”

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Ciliento,  
Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,  
Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	25
Consiglieri votanti	25

Hanno votato «sì» 25

*L'articolo è approvato.*

*art. 8*

*Modifiche all'art. 9 della l.r. 10/2014*

1. L'art. 9 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Disponibilità degli alloggi da assegnare).

1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Gli alloggi che si rendono liberi per la riassegnazione devono essere adeguati ai fini dell'assegnazione.

3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'ente attuatore il canone di locazione minimo e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione; nulla è dovuto da parte del comune in caso di alloggio non adeguato.

4. Nelle more dell'assegnazione dell'alloggio, al fine di scongiurare immissioni illecite da parte di soggetti non aventi titolo o danni agli immobili, l'Ente gestore può procedere all'affidamento in via provvisoria degli alloggi ai potenziali beneficiari.”

È stato presentato un emendamento (pag. 6) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche



all'art. 8 "Modifiche all'Art. 9 della L.R. 10/2014" della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 8 "Modifiche all'Art.9 della L.R. 10/2014" della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'art. 9 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (Disponibilità degli alloggi da assegnare).

1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Gli alloggi che si rendono liberi per la riassegnazione devono essere adeguati ai fini dell'assegnazione.

3. In caso di mancata assegnazione degli alloggi da parte del comune, quest'ultimo è tenuto a corrispondere all'ente attuatore il canone di locazione minimo e gli eventuali servizi maturati nel periodo di mancata assegnazione; nulla è dovuto da parte del comune in caso di alloggio non adeguato.

4. Abrogato."».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*  
Amati,

Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,  
Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scalera, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

*L'emendamento è approvato.*

*art. 9*

*Modifiche all'art. 10 della l.r. 10/2014*

1. L'art. 10 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Assegnazione e standard dell'alloggio).

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;
- 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;
- 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;
- 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;

e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel comma 2.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune è tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale le assegnazioni effettuate nell'anno precedente, con indicazione dei dati da questa richiesti mediante compilazione di apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia. Il comune è altresì tenuto ad informare l'Amministrazione regionale nel caso in cui non fossero state effettuate assegnazioni.

6. Se nel corso dell'utilizzo dell'alloggio, risulti che taluno dei componenti il nucleo assegnatario sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuata, che debba essere prestata da terze persone, l'ente si impegna ad eliminare le barriere architettoniche esistenti ove possibile. In alternativa, si procederà alla mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 38.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 7) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 9 “Modifiche all'Art. 10 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 9 “Modifiche all'Art.10 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n.221/A è sostituito dal seguente:

1. L'art. 10 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Assegnazione e standard dell'alloggio).

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune tenendo conto della graduatoria definitiva e dello standard alloggiativo che deve essere rispettato salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

2. È adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della DGR 1941 del 21.12.2023 e ss.mm.ii, sia non inferiore a 45 metri quadrati. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

a) 45 metri quadrati per nuclei familiari composti da una o due persone;

b) 55 metri quadrati per nuclei familiari composti da tre persone;

c) 70 metri quadrati per nuclei familiari composti da quattro persone;

d) 85 metri quadrati per nuclei familiari composti da cinque persone;

e) 95 metri quadrati e oltre per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

3. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie abitabile, come definita dall'art. 6 dell'allegato A della DGR 1941 del 21.12.2023 e ss.mm.ii, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo previsto nel comma 2.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente le assegnazioni effettuate nell'anno precedente, con indicazione dei dati da questa richiesti mediante compilazione di

apposito formulario pubblicato sul sito istituzionale ORCA Puglia. Il comune è altresì tenuto ad informare la struttura regionale competente nel caso in cui non fossero state effettuate assegnazioni.

6. Se nel corso dell'utilizzo dell'alloggio, risulti che taluno dei componenti il nucleo assegnatario sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuata, che debba essere prestata da terze persone, l'ente si impegna ad eliminare le barriere architettoniche esistenti ove possibile. In alternativa, si procederà alla mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 38.»».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,  
Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	25
Consiglieri votanti	25
Hanno votato «sì»	25

*L'emendamento è approvato.*

#### *art. 10*

##### *Modifiche all'art. 11 della l.r. 10/2014*

1. L'art. 11 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Scelta e consegna degli alloggi).

1. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista nell'articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto nell'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti nell'articolo 10, comma 2.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

9. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

10. Il contratto di locazione e i regolamenti

sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 9 maggio 2017, n. 685 (Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione – art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento-tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4). Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella d.g.r. 685/2017.

11. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 8) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 10 “Modifiche all'Art. 11 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 10 “Modifiche all'Art.11 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'art. 11 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 11 (Scelta e consegna degli alloggi).

1. Il comune, di intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione prevista nell'articolo 9, dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo previsto nell'articolo 10, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

3. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri previsti nell'articolo 10, comma 2.

5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

6. In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

7. Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

8. L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

9. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17.

10. Il contratto di locazione e i regolamenti sottoposti alla disciplina della presente legge sono quelli approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 9 maggio 2017, n. 685 (Legge Regionale 7 aprile 2014 n. 10. Approvazione contratto-tipo di locazione - art. 11, commi 11 e 12 e approvazione Regolamento-tipo per l'autogestione dei servizi comuni da parte degli assegnatari degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale art. 35, comma 4). Con la stipula del contratto l'ente gestore consegna all'assegnatario i regolamenti previsti nella d.g.r. 685/2017.

11. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispone il nuovo contratto tipo”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,  
Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	26
Consiglieri votanti	26
Hanno votato «sì»	26

*L'emendamento è approvato.*

*art. 11*

*Modifiche all'art. 12 della l.r. 10/2014*

1. La lettera d) del comma 1, dell'articolo 12 della l.r. 10/2014, è sostituita dalla seguente:

“d) sfratti nelle condizioni previste nell'articolo 5, comma 1, lettera a14);”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,

Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	29
Consiglieri votanti	29
Hanno votato «sì»	29

*L'articolo è approvato.*

*art. 12*

*Modifiche all'art. 13 della l.r. 10/2014*

1. L'art. 13 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione).

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato, purché conviventi da almeno due anni, mentre subentrano nel contratto di locazione i conviventi come individuati nell'articolo 3, comma 3.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. L'ampliamento stabile non comporta la verifica dello standard abitativo. In caso di

ampliamento del nucleo familiare a seguito di matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 45 della l. 76/2016, l'assegnatario deve comunicare l'evento all'ente gestore per la verifica dei requisiti in capo al nuovo componente del nucleo familiare.

5. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. La terza persona non acquisisce il diritto a trasferire la residenza nell'alloggio salvo che abbia un contratto di lavoro di badante dell'assegnatario o del coniuge. Tale ospitalità a titolo precario non genera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo ovvero di scioglimento dell'unione civile, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 3 in capo al subentrante, fermo restando il reddito di permanenza.

7. In caso di cessazione della convivenza di fatto dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 76/2016, al conduttore succede nel contratto il convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione consensuale omologata dai coniugi, di scioglimento consensuale dell'unione civile o di cessazione della convivenza di fatto dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della l. 76/2016, al conduttore succede nel contratto il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, il convivente separato o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 76/2016 se tra le parti si sia così convenuto.

8. Al momento della voltura del contratto,

l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

9. Non comporta perdita dei requisiti da parte del subentrante la morosità esistente sull'alloggio. Il subentro e/o la voltura è subordinato al pagamento all'ente gestore, di tutti i canoni e servizi dovuti, anche in forma rateale, come da regolamento da approvare nella commissione di cui al comma 4, dell'articolo 15, legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), tenendo conto della situazione reddituale del subentrante.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 9) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 12 “Modifiche all'Art. 13 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 12 “Modifiche all'Art.13 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'art. 13 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 13 (Subentro nel contratto di locazione e domanda di assegnazione).

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3 dell'articolo 3 e secondo l'ordine ivi indicato, mentre subentrano nel contratto di locazione i conviventi come individuati nell'articolo 3, comma 3.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare entro il primo grado di parentela è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica e autorizzazione da parte dell'ente gestore.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. L'ampliamento stabile non comporta la verifica dello standard abitativo. In caso di ampliamento del nucleo familiare a seguito di matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 45 della l. 76/2016, l'assegnatario deve comunicare l'evento all'ente gestore per la verifica dei requisiti in capo al nuovo componente del nucleo familiare.

5. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile solo qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso. La terza persona non acquisisce il diritto a trasferire la residenza nell'alloggio salvo che abbia un contratto di lavoro di badante dell'assegnatario o del coniuge. Tale ospitalità a titolo precario non genera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo ovvero di scioglimento dell'unione civile, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 3 in capo al subentrante, fermo restante il reddito di permanenza.

7. In caso di cessazione della convivenza di fatto dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 76/2016, al conduttore succede nel contratto il convivente cui sia affidata la prole. In caso di separazione consensuale omologata dai coniugi, di scioglimento consensuale dell'unione civile o di cessazione della convivenza di fatto dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della l. 76/2016, al conduttore succede nel contratto il coniuge,

l'altra parte dell'unione civile, il convivente separato o i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 76/2016 se tra le parti si sia così convenuto.

8. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

9. Non comporta perdita dei requisiti da parte del subentrante la morosità esistente sull'alloggio. Il subentro e/o la voltura è subordinato al pagamento all'ente gestore, di tutti i canoni e servizi dovuti, anche in forma rateale, come da regolamento da approvare nella commissione di cui al comma 4, dell'articolo 15, legge regionale 20 maggio 2014 n. 22 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli enti regionali operanti nel settore), tenendo conto della situazione reddituale del subentrante.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,

Barone, Bruno,

Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,

De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,

Emiliano,

Galante,

Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,

Maurodinoia,

Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,

Scalera, Stea, Stellato,

Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'emendamento è approvato.*

*art. 13*

*Modifiche all'art. 14 della l.r. 10/2014*

1. All'articolo 14 della l.r. 10/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale degli assegnatari con cadenza annuale.”;

b) il comma 2 è soppresso;

c) il comma 3 è soppresso.

È stato presentato un emendamento (pag. 10) interamente sostitutivo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 13 “Modifiche all'Art. 14 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 13 “Modifiche all'Art.14 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 14 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 (Accertamento periodico del reddito

1. Gli Enti gestori aggiornano la situazione reddituale o ISEE degli assegnatari con cadenza biennale.”;

2. Anche al di fuori degli accertamenti periodici di cui al comma 1, l'assegnatario che abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito, può chiedere la corrispondente riduzione del canone. L'Ente Gestore dispone, previo accertamento, la collocazione del richiedente nella fascia di reddito inferiore.

3. La collocazione è disposta dall'Ente gestore entro e non oltre il mese successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento, Conserva,  
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
Piemontese,  
Stellato,  
Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'emendamento è approvato.*

*art. 14*

*Modifiche all'art. 15 della l.r. 10/2014*

1. All'articolo 15 della l.r. 10/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La morosità può essere sanata mediante il pagamento, anche in forma rateale, della



somma dovuta, comprensiva di interessi legali, secondo le modalità contenute nei regolamenti di ogni singolo ente proprietario.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario e dei conviventi o nel caso di cui al comma 6 dell’articolo 13 non è causa di risoluzione del contratto qualora ne sia derivata l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.”;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli enti proprietari hanno l’obbligo di certificare l’ammontare complessivo delle morosità al fine di procedere con le modalità previste nei commi precedenti.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Bruno,  
 Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,  
 De Leonardis, Dell’Erba, Delli Noci, Di Gregorio,  
 Galante,  
 Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco,  
 Lopane,  
 Mazzarano, Mazzotta,  
 Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia,  
 Piemontese,  
 Stea, Stellato,  
 Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31

Hanno votato «sì» 31

*L’articolo è approvato.*

*art. 15*

*Modifiche all’art. 17 della l.r. 10/2014*

1. L’articolo 17 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 17 (Decadenza dall’assegnazione).

1. La decadenza dall’assegnazione viene dichiarata dal comune, anche su proposta dell’ente gestore, nei casi in cui l’assegnatario:

a) non occupi l’alloggio nel termine indicato all’atto della consegna di cui all’articolo 11;

b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli;

c) non abiti stabilmente nell’alloggio assegnato o ne muti la destinazione d’uso;

d) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite o immorali;

e) perda i requisiti prescritti per l’assegnazione, salvo quanto indicato all’articolo 18;

f) si rendesse autore di delitti di violenza domestica, ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni della legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione ai sensi dell’articolo 3 bis del d.l. 93/2013.

3. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione.

4. Per il procedimento di decadenza nei casi previsti nel comma 2 si applicano le disposizioni dettate per l’annullamento dell’assegnazione di cui all’articolo 16 e, ai fini della maggiore celerità del procedimento amministrativo, i termini ivi previsti ai commi 3, 4, 5 e 6 sono ridotti di due terzi.

5. La decadenza dall’assegnazione com-

porta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

6. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile. La concessione di tale termine non è applicabile alla fattispecie prevista nel comma 2.

7. Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che fino al rilascio dell'alloggio deve essere corrisposta una indennità di occupazione senza titolo, determinata ai sensi dell'accordo locale sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali della proprietà e degli inquilini per la stipula di contratti concordati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l. 431/98. In caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000,00.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento,  
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

*L'articolo è approvato.*

*art. 16*

*Modifiche all'art. 18 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 18 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Modalità di permanenza nell'alloggio in caso di superamento del reddito).

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), nella misura da determinarsi con la relativa deliberazione di Giunta regionale.

2. Nell'ipotesi prevista nel comma 1, l'ente gestore comunica all'assegnatario che il canone di locazione sarà determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 431/98 fino a quando si troverà nelle condizioni di cui al comma 1.

3. Il comune, nei bandi per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia agevolata e convenzionata, privilegia cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento del limite di reddito.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 11) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 16 “Modifiche all'Art. 18 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 16 “Modifiche all'Art.18 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 18 della L.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Modalità di permanenza nell'alloggio in caso di superamento del reddito).

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, su-

peri il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fino a un massimo pari al doppio di tale limite.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'ente gestore comunica all'assegnatario che la decadenza dall'assegnazione verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

4. Il comune, nei bandi per l'assegnazione dei suoli per l'edilizia agevolata e convenzionata, privilegia cooperative e imprese con soci o acquirenti che hanno ricevuto avviso di decadenza per superamento del limite di reddito.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Ciliento,  
De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco,  
Lopane,  
Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,

Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

*L'emendamento è approvato.*

L'emendamento n. 19 presentato dal consigliere Gabellone è decaduto.

*art. 17*

*Modifiche all'art. 20 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 20 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Occupazione e cessioni illegali degli alloggi).

1. L'assegnatario in locazione, o chi per lui, che cede l'alloggio, di cui alla presente legge, a terzi, oltre alla decadenza dall'assegnazione sarà punito con la sanzione amministrativa, da versare all'ente comunale, nella misura di euro 10.000,00. Tale soggetto è escluso altresì dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo dello Stato o di altri enti pubblici, nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.

2. Nelle ipotesi di cui al primo comma l'ente gestore, con proprio provvedimento, dispone il rilascio dell'alloggio occupato senza titolo dandone comunicazione al comune ove è ubicato e agisce per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante nell'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato.

3. L'ente gestore con proprio provvedimento fissa il termine per il rilascio dell'alloggio ed applica la sanzione prevista nel

comma 1 nei confronti dell'occupante abusivo. Fino al rilascio dell'alloggio, l'occupante abusivo deve pagare quale indennità di occupazione un importo mensile pari al canone determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, della l. 431/98. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 viene ridotta del 70 per cento qualora l'occupante senza titolo consegna l'alloggio entro 30 giorni dalla richiesta di riconsegna.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera g) e dal comma 3 del presente articolo, i comuni devono, con il primo bando emanato ai sensi della presente legge, consentire a chi ha occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica di partecipare al bando di concorso purché:

a) sia in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica;

b) abbia acquisito la residenza prima del 27 maggio 2014, data di entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) o possa dimostrare l'intestazione di utenze o il pagamento di tributi;

c) non abbia sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro assimilato;

d) non abbia subito condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale negli ultimi 5 anni dalla data del bando.

5. Al concorrente che si trova nelle condizioni previste nel comma 4, il comune nell'emanare il bando può prevedere l'assegnazione di ulteriori punti oltre ai punteggi previsti nell'articolo 5.

6. In caso di collocazione utile in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio il concorrente è dichiarato assegnatario dell'allog-

gio occupato previo il pagamento dei canoni e servizi dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio anche in forma rateale. I canoni saranno calcolati ai sensi dell'articolo 30 della presente legge. Solo in caso in cui il concorrente abbia ottenuto il punteggio di cui al punto a1) dell'articolo 5 può ottenere un alloggio idoneo al nucleo familiare, purché corrisponda tutti i canoni e servizi dovuti e maturati dalla data di occupazione dell'alloggio, anche in forma rateale.

7. Al momento della costituzione dell'autogestione l'ente gestore comunica al responsabile nominato l'elenco degli assegnatari. In caso di nuova assegnazione o voltura di contratto l'ente gestore comunica al responsabile dell'autogestione o al responsabile del condominio misto il nominativo dell'assegnatario. Il responsabile dell'autogestione o del condominio misto comunica eventuali occupazioni abusive degli alloggi gestiti. L'ente gestore corrisponde un apposito compenso al responsabile dell'autogestione per lo svolgimento di tale attività come previsto dal regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 685/2017. In caso di inadempienza l'ente gestore convoca l'assemblea degli inquilini per la nomina del nuovo responsabile.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 12) sostitutivo di articolo, a firma del consigliere Scalera, del quale do lettura: «L'art. 17 è così modificato

#### Art. 17

Modifiche all'art. 20 della l.r. 10/2014

L'articolo 20 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (Occupazione e cessioni illegali degli alloggi).

1. L'assegnatario in locazione, o chi per lui, che cede l'alloggio, di cui alla presente legge, a terzi, oltre alla decadenza dall'assegnazione sarà punito con la sanzione amministrativa, da versare all'ente comunale, nella misura di euro 10.000,00. Tale soggetto è

escluso altresì dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruente di contributo dello Stato o di altri enti pubblici, nonché da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione.

2. Nelle ipotesi di cui al primo comma l'ente gestore, con proprio provvedimento, dispone il rilascio dell'alloggio occupato senza titolo dandone comunicazione al comune ove è ubicato e agisce per il recupero dei canoni di locazione e dei servizi nei confronti dell'assegnatario, o del legittimo subentrante nell'assegnazione, che ha ceduto a terzi l'alloggio a suo tempo assegnato.

3. L'ente gestore con proprio provvedimento fissa il termine per il rilascio dell'alloggio ed applica la sanzione prevista nel comma 1 nei confronti dell'occupante abusivo. Fino al rilascio dell'alloggio, l'occupante abusivo deve pagare quale indennità di occupazione un importo mensile pari al canone determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, della l. 431/98. La sanzione amministrativa prevista dal comma 1 viene ridotta del 70 per cento qualora l'occupante senza titolo consegna l'alloggio entro 30 giorni dalla richiesta di riconsegna.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, lettera g) e dal comma 3 del presente articolo, i comuni devono, con il primo bando emanato ai sensi della presente legge, consentire a chi ha occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica di partecipare al bando di concorso purché:

a) sia in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 3 per l'assegnazione di un alloggio di edilizia pubblica;

b) abbia occupato l'alloggio da almeno tre anni prima rispetto alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) non abbia sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro assimilato;

d) non abbia subito condanne penali per

reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale negli ultimi 5 anni dalla data del bando.

5. In caso di collocazione in graduatoria il concorrente occupante senza titolo è dichiarato dal Comune assegnatario dell'alloggio occupato previo il pagamento, in favore dell'ente gestore dei canoni e servizi dovuti dalla data di occupazione dell'alloggio anche in forma rateale. I canoni saranno calcolati ai sensi dell'articolo 30 della presente legge.

6. Al momento della costituzione dell'autogestione l'ente gestore comunica al responsabile nominato l'elenco degli assegnatari. In caso di nuova assegnazione o voltura di contratto l'ente gestore comunica al responsabile dell'autogestione o al responsabile del condominio misto il nominativo dell'assegnatario. Il responsabile dell'autogestione o del condominio misto comunica eventuali occupazioni abusive degli alloggi gestiti. L'ente gestore corrisponde un apposito compenso al responsabile dell'autogestione per lo svolgimento di tale attività come previsto dal regolamento approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 685/2017. In caso di inadempienza l'ente gestore convoca l'assemblea degli inquilini per la nomina del nuovo responsabile».

È stato presentato un subemendamento a firma dei consiglieri regionali Perrini, Dell'Erba, Cera, Tupputi, Scatigna, Di Cuia e altri, del quale do lettura: «L'art. 17 della proposta di legge n. 221/A è abrogato».

L'emendamento è firmato da tutta l'opposizione.

LACATENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACATENA. Grazie, Presidente.

Non so il subemendamento a cosa si riferi-

sca, però è evidente l'intendimento che avevamo già raggiunto, ossia quello di abrogare totalmente l'articolo 17, che introduceva la famosa sanatoria.

Voglio specificare che l'articolo 17 riportato all'interno dell'articolato non è il frutto della valutazione del Governo, ma il frutto della valutazione che era stata fatta in sede di sotto-Commissione e Commissione. Il Governo e il sottoscritto non hanno mai presentato alcun emendamento sulla vicenda della sanatoria, malgrado sia stata raggiunta all'interno del tavolo tecnico un'intesa.

Come il Presidente Emiliano ha indicato nell'ultimo Consiglio regionale in cui abbiamo parlato di questo tema, o c'era l'intesa di tutte le forze politiche o l'argomento doveva essere l'abrogazione.

Secondo me, il subemendamento è inconferente, perché dovremmo soltanto votare contro l'articolo 17. È un subemendamento a nulla. Il subemendamento, quindi, andrebbe ritirato e dovremmo votare contro l'articolo 17.

Non so se sono stato chiaro. Bisognerebbe ritirare il subemendamento e votare contro l'articolo 17.

**PRESIDENTE.** Il ritiro deve essere dichiarato da parte dei proponenti.

Quello che è definito "subemendamento sostitutivo all'emendamento di pag. 12", che riguarda l'articolo 17, è ritirato.

L'emendamento a firma del consigliere Scalera viene ritirato dal proponente.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo 17.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «no» i consiglieri:*  
Amati,

Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stea,  
Tammacco, Tupputi, Tutolo.

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «no»	36

*L'articolo non è approvato.*

*art. 18*

*Modifiche all'art. 24 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 24 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (costo base di produzione).

1. Il costo base di produzione annuale al metro quadro a lavori ultimati è il seguente:

ANNO	COSTO BASE DI PRODUZIONE (€/mq)
1976	134,28
1977	154,98
1978	175,60
1979	204,00
1980	237,57
1981	273,72
1982	320,20
1983	361,52
1984	395,09
1985	278,89
1986	278,89

1987	349,12
1988	349,12
1989	390,96
1990	390,96
1991	397,67
1992	414,07
1993	427,29
1994	439,42
1995	459,14
1996	473,17
1997	478,40
1998	485,23
1999	491,01
2000	501,59
2001	513,25
2002	522,77
2003	532,50
2004	542,03
2005	549,11
2006	558,56
2007	565,26
2008	572,04
2009	588,34
2010	590,11
2011	595,86
2012	607,93
2013	622,06
2014	627,66
2015	629,07
2016	629,07

2. Per gli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 2016 la Giunta Regionale, per la prima volta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, e dopo ogni biennio, determina il costo di produzione al metro quadrato per gli anni successivi con riferimento ai costi medi regionali di realizzo dell'edilizia sovvenzionata sociale.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera,  
Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano, Mazzotta,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scatigna, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'articolo è approvato.*

*art. 19*

*Modifiche all'art. 30 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 30 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di reddito).

1. I criteri per la determinazione del canone di locazione, in base alle diverse fasce di ISEE, sono fissati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento biennale.

2. Limitatamente ai nuclei familiari di cui al comma 1, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è ridotto, ove risulti superiore, alla misura dell'11 per cento del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.

3. I canoni di locazione di cui alla presente

legge non possono comunque essere inferiori a euro 25 mensili.

4. A seguito di richiesta motivata dell'ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comune nonché le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari, possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi ubicati in zone di particolare pregio o in centro storico, che comunque non può essere superiore al canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 431/1998.

5. la verifica e l'eventuale modifica della fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi dell'articolo 14.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 13) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 19 “Modifiche all'Art. 30 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 19 “Modifiche all'Art. 30 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 30 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 30 (Criteri per la determinazione del canone di locazione in base a fasce di reddito).

1. I criteri per la determinazione del canone di locazione sono determinati come segue:

a) 15 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

b) 33 per cento per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40 per cento;

c) 55 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all'importo di cui alla lettera b) e non superiore al limite per l'assegnazione diminuito del 20 per cento;

d) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla lettera c) e non superiore al limite di assegnazione;

e) 90 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla lettera d) e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25 per cento;

f) 100 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui alla lettera e) e fino al limite di decadenza.

1bis. A partire dal 1° gennaio 2027 i criteri per la determinazione del canone di locazione, in base alle diverse fasce di ISEE, sono fissati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento biennale sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello territoriale.

2. Limitatamente ai nuclei familiari di cui al comma 1, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è ridotto, ove risulti superiore, alla misura dell'11 per cento del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.

3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a euro 25 mensili.

4. A seguito di richiesta motivata dell'ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il comune nonché le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari, possono essere stabilite diverse misure del canone per gli alloggi ubicati in zone di particolare pregio o in centro storico, che comunque non può essere superiore al canone concordato di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 431/1998.

5. La verifica e l'eventuale modifica della fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi dell'articolo 14.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i



consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera,  
Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

*L'emendamento è approvato.*

*art. 20*

*Modifiche all'art. 31 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 31 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 31 (Destinazione del canone di locazione).

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui alla presente legge è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi.

2. I Programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio sono formulati dall'ente gestore, sentite le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari, prevedendo comunque

una quota destinata agli interventi di somma urgenza.

3. In caso di mancata costituzione dell'autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi a essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, ai metri quadrati dell'alloggio.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'articolo è approvato.*

*art. 21**Modifiche all'art. 33 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 33 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Fondo sociale).

1. L'ente gestore istituisce un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

2. Sono destinati al fondo sociale:

a) il 50 per cento dei canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione;

b) una parte della quota per spese generali e di amministrazione del bilancio ARCA;

c) i contributi integrativi messi a disposizione dal comune;

d) i contributi da enti e parte delle sanzioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 20;

e) i canoni previsti nell'articolo 20, comma 7.

3. Presso ogni ente gestore, l'Amministrazione Unico costituisce la Commissione Fondo Sociale composta da:

a) tre rappresentanti dell'Ente Gestore tra i quali uno con funzione di presidente e uno con funzioni di segretario;

b) quattro rappresentanti dei sindacati degli inquilini più rappresentativi a livello territoriale;

c) il rappresentante del comune ove risiede l'assegnatario che necessita di sostegno economico.

4. La Commissione Fondo Sociale approva un regolamento per la gestione e il funzionamento della stessa. Il fondo sociale sarà concesso su richiesta dell'assegnatario con priorità alle famiglie individuate dall'ufficio gestione sociale.”.

È stato presentato un emendamento (pag.

14) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 21 “Modifiche all'Art. 33 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 21 “Modifiche all'Art. 33 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 33 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 33 (Fondo sociale).

1. L'ente gestore istituisce un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di sostenere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestatati dall'ente, direttamente o tramite autogestione, nonché per i cambi di alloggio, con diritto prioritario per gli assegnatari che versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:

a) quota parte dei canoni percepiti dalle Agenzie regionali per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione;

b) quota parte delle entrate per spese generali e di amministrazione;

c) eventuali ulteriori risorse di parte corrente a valere sui bilanci delle Agenzie Regionali per la Casa e l'Abitare;

d) contributi integrativi messi a disposizione dai Comuni, aggiuntivi a quanto stanziato dalle rispettive Agenzie da ripartire tra gli assegnatari residenti nei Comuni interessati;

e) eventuali contributi regionali stabiliti annualmente dalla Giunta in sede di approvazione di bilancio;

f) quota parte di eventuali risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 20 della presente legge.

3. Ogni Agenzia regionale istituisce una Commissione consultiva per gli adempimenti conseguenti alla gestione del fondo sociale, garantendo la rappresentanza delle OO.SS. degli assegnatari e del Comune dove sono

ubicati gli alloggi locati agli assegnatari di cui si esamina la situazione finanziaria.

La Commissione esprime parere per l'utilizzo delle somme stanziare per il fondo sociale e propone l'entità dei contributi da assegnare sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al successivo comma 5.

4. La Commissione è così composta:

a) da quattro rappresentanti dell'Ente gestore, tra i quali vi è il rappresentante legale o suo delegato, che svolgerà le funzioni di Presidente;

b) da quattro rappresentanti delle OO.SS. degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello territoriale;

c) dal rappresentante del Comune interessato.

5. Ogni Agenzia Regionale per la Casa, previo confronto con le rappresentanze di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) della Legge Regionale 20 maggio 2014, n. 22, approva un proprio Regolamento di gestione e utilizzo del fondo in cui sono dettagliate le fonti di finanziamento, i criteri di erogazione dei contributi, nonché le modalità di funzionamento della Commissione Fondo Sociale di cui al precedente comma 3.»».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Cera, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,

Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scatigna, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

*L'emendamento è approvato.*

*art. 22*

*Modifiche all'art. 34 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 34 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 34 (Autogestione degli alloggi e dei servizi).

1. Gli enti gestori attivano le autogestioni, da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili come previsto dal regolamento approvato con d.g.r. 685/2017, fornendo l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione e il loro funzionamento.

2. In caso di particolari esigenze e/o difficoltà nella gestione e nelle inadempienze gestionali, l'ente gestore rinvia o, nel caso fosse già costituita, sospende l'attuazione dell'autogestione assumendola direttamente per il periodo di tempo necessario a rimuovere le cause ostative.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,

Barone, Basile, Bruno,  
 Campo, Capone, Ciliento, Clemente,  
 De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
 Emiliano,  
 Galante,  
 Lacatena, La Notte, Leo, Lopalco, Lopane,  
 Mazzarano, Mazzotta,  
 Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
 Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
 Tammacco, Tutolo,  
 Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	33
Consiglieri votanti	33
Hanno votato «sì»	33

*L'articolo è approvato.*

*art. 23*

*Modifiche all'art. 35 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 35 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 35 (Modalità di autogestione dei servizi).

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni, gli assegnatari rimborsano agli enti gestori i costi diretti e indiretti dei servizi erogati con acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente, che deve essere presentato nel termine massimo di centottanta giorni.

2. L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente o è impossibilitata da eventi legati alla gestione, addebita – in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime – sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati, le quote relative ai servizi accessori, effettuando i versamenti di tutti i conduttori dell'immobile alle autogestioni.

3. Gli assegnatari che nei confronti dell'au-

togestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione. L'ente gestore versa all'autogestione le quote insolute e procede contestualmente nei confronti degli assegnatari morosi al recupero delle somme versate secondo le norme del Codice civile. L'ente gestore trasmette bimestralmente all'Amministrazione regionale dettagliata documentazione sulle quote insolute versate, sulle procedure di recupero delle somme e di sfratto attivate, nonché sull'ammontare delle somme recuperate.

4. Eventuali modifiche alla d.g.r. 685/2017 possono essere approvate dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini e assegnatari.

5. È facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento previsto nel comma 4, estendere l'autogestione alla manutenzione straordinaria e ordinaria, secondo forme parziali o totali, accreditando agli organi dell'autogestione un'aliquota della quota destinata annualmente alla manutenzione il cui campo di variazione è definito da detto regolamento.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
 Barone, Basile,  
 Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera,  
 Ciliento, Clemente,  
 De Leonardis, Dell'Erba, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
 Emiliano,  
 Galante,  
 Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,  
 Lopane,

Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*L'articolo è approvato.*

*art. 24*

*Modifiche all'art. 36 della l.r. 10/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 10/2014 le parole: "iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli" sono sostituite dalle seguenti: "amministrare gli".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Cera, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Piemontese,  
Scatigna, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	31
Consiglieri votanti	31
Hanno votato «sì»	31

*L'articolo è approvato.*

*art. 25*

*Modifiche all'art. 37 della l.r. 10/2014*

1. Al comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 10/2014, dopo la parola: "sindacali" sono inserite le seguenti: "che hanno un numero di adesioni minimo del 4 per cento del patrimonio gestito dall'Ente".

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	36
----------------------	----

Consiglieri votanti	36
Hanno votato «sì»	36

*L'articolo è approvato.*

*art. 26*

*Integrazione alla l.r. 10/2014*

1. Dopo l'articolo 37 della l.r. 10/2014, è inserito il seguente:

“Art. 37 bis (Ufficio di gestione sociale).

1. Gli enti gestori procedono a strutturare una gestione ed un controllo del patrimonio dal punto di vista sociale, ponendo l'attenzione su tutte le dimensioni e le specificità dell'utente, in quanto persona, che incidono sulla qualità di vita individuale e condominiale.

2. A tal fine gli enti gestori istituiscono ed attivano, nell'ambito della propria organizzazione interna, con figure professionali specifiche, l'ufficio di gestione sociale con il compito di incidere positivamente sul rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore, attraverso l'attivazione e lo sviluppo di percorsi mirati al miglioramento della qualità sociale dell'abitare, alla prevenzione delle situazioni di potenziale disagio e conflittualità, alla promozione della pacifica convivenza tra gli assegnatari, nonché alla cura costante degli alloggi, sostenendo il rispetto delle regole e la partecipazione attiva degli utenti. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi le Agenzie potranno attivare forme di collaborazione, formalizzate da protocolli d'intesa, al fine di creare una rete strutturata che includa il coinvolgimento di Uffici casa comunali, servizi sociali, sindacati degli inquilini, Asl e Forze dell'Ordine.

3. In particolare gli uffici di gestione sociale svolgono i seguenti compiti:

a) promuovere comportamenti rispettosi dei regolamenti di utenza, autogestione e condominiali;

b) incidere positivamente sulle dinamiche di conservazione del patrimonio immobiliare e valorizzare l'istituto dell'autogestione;

c) fornire una rete di servizi e di supporto

agli assegnatari favorendo processi di integrazione, mediazione ed inclusione sociale;

d) ridurre, in un'ottica di prevenzione, il numero delle inadempienze contrattuali, promuovere la partecipazione attiva dei nuclei assegnatari, intercettare situazioni di potenziale criticità valorizzando la pacifica convivenza e la mediazione nei conflitti di vicinato;

e) promuovere e valorizzare il dialogo e la socializzazione nel rispetto delle diversità sociali e culturali;

f) sviluppare un'attività di sostegno per gli assegnatari a rischio di esclusione sociale (anziani soli, persone con disabilità), in stretta correlazione con i servizi sociali comunali, creare una rete strutturata ed integrata sia con i soggetti istituzionali (Uffici casa comunali, servizi sociali comunali, ASL, scuole, forze dell'ordine e sindacati inquilini), sia con il mondo associazionistico del territorio;

g) creare punti di ascolto per la raccolta di segnalazioni e problematiche legate alla convivenza e all'utilizzo degli spazi comuni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, procedere al monitoraggio dell'utilizzo degli spazi comuni agli stessi alloggi, promuovere ed organizzare iniziative di incontro, dialogo e confronto tra gli assegnatari per favorire il “buon vicinato”;

h) predisporre e somministrare questionari a gruppi circoscritti di assegnatari per favorire la conoscenza del contesto territoriale e degli utenti, e coordinare gli sportelli territoriali.

4. Gli enti gestori che non hanno nel proprio organico figure professionali competenti potranno procedere ad assumere almeno due persone per istituire detto servizio.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 15) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. \_\_\_\_ (Modifiche all'art. 26 “Integrazione alla l.r. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 26 “Integrazione alla l.r. 10/2014”

della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. Dopo l'articolo 37 della l.r. 10/2014, è inserito il seguente:

“Art. 37 bis (Ufficio di gestione sociale).

1. Gli enti gestori procedono a strutturare una gestione ed un controllo del patrimonio dal punto di vista sociale, ponendo l'attenzione su tutte le dimensioni e le specificità dell'utente, in quanto persona, che incidono sulla qualità di vita individuale e condominiale.

2. A tal fine gli enti gestori istituiscono ed attivano, nell'ambito della propria organizzazione interna, con figure professionali specifiche, l'ufficio di gestione sociale con il compito di incidere positivamente sul rapporto fiduciario tra utente ed ente gestore, attraverso l'attivazione e lo sviluppo di percorsi mirati al miglioramento della qualità sociale dell'abitare, alla prevenzione delle situazioni di potenziale disagio e conflittualità, alla promozione della pacifica convivenza tra gli assegnatari, nonché alla cura costante degli alloggi, sostenendo il rispetto delle regole e la partecipazione attiva degli utenti. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi le Agenzie potranno attivare forme di collaborazione, formalizzate da protocolli d'intesa, al fine di creare una rete strutturata che includa il coinvolgimento di Uffici casa comunali, servizi sociali, sindacati degli inquilini, Asl e Forze dell'Ordine.

3. In particolare gli uffici di gestione sociale svolgono i seguenti compiti:

a) promuovere comportamenti rispettosi dei regolamenti di utenza, autogestione e condominiali;

b) incidere positivamente sulle dinamiche di conservazione del patrimonio immobiliare e valorizzare l'istituto dell'autogestione;

c) fornire una rete di servizi e di supporto agli assegnatari favorendo processi di integrazione, mediazione ed inclusione sociale;

d) ridurre, in un'ottica di prevenzione, il numero delle inadempienze contrattuali, promuovere la partecipazione attiva dei nuclei

assegnatari, intercettare situazioni di potenziale criticità valorizzando la pacifica convivenza e la mediazione nei conflitti di vicinato;

e) promuovere e valorizzare il dialogo e la socializzazione nel rispetto delle diversità sociali e culturali;

f) sviluppare un'attività di sostegno per gli assegnatari a rischio di esclusione sociale (anziani soli, persone con disabilità), in stretta correlazione con i servizi sociali comunali, creare una rete strutturata ed integrata sia con i soggetti istituzionali (Uffici casa comunali, servizi sociali comunali, ASL, scuole, forze dell'ordine e sindacati inquilini), sia con il mondo associazionistico del territorio;

g) creare punti di ascolto per la raccolta di segnalazioni e problematiche legate alla convivenza e all'utilizzo degli spazi comuni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, procedere al monitoraggio dell'utilizzo degli spazi comuni agli stessi alloggi, promuovere ed organizzare iniziative di incontro, dialogo e confronto tra gli assegnatari per favorire il “buon vicinato”;

h) predisporre e somministrare questionari a gruppi circoscritti di assegnatari per favorire la conoscenza del contesto territoriale e degli utenti, e coordinare gli sportelli territoriali.

Le predette attività possono essere finanziate anche con quota parte delle risorse derivanti dalla riscossione delle sanzioni di cui all'art. 20 della presente legge.

4. Gli enti gestori che non hanno nel proprio organico figure professionali competenti potranno procedere ad assumere almeno due persone per istituire detto servizio, compatibilmente con i limiti previsti dalle vigenti normative. In caso di impossibilità o di limiti assunzionali e/o di indisponibilità di risorse umane interne dotate di competenze specifiche, l'ente gestore, per le attività e le finalità dell'Ufficio di gestione sociale, potrà conferire incarichi di consulenza e supporto e collaborazione a figure professionali ed esperti esterni, in possesso di adeguate competenze e capacità, e/o ad associazioni del terzo settore,

nonché sottoscrivere convenzioni e/o accordi con altri enti pubblici e privati e con istituzioni universitarie”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Capone, Caracciolo, Cera, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	27
Consiglieri votanti	27
Hanno votato «sì»	27

*L'emendamento è approvato.*

*art. 27*

*Modifiche all'art. 38 della l.r. 10/2014*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 10/2014, dopo le parole: “mobilità dell'utenza” sono inserite le seguenti: “previa individuazione degli alloggi che si intendono destinare alla mobilità.”.

Non ci sono emendamenti.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	32
Consiglieri votanti	32
Hanno votato «sì»	32

*L'articolo è approvato.*

*art. 28*

*Modifiche all'art. 42 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 42 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 42 (Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica).

1. In ogni comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla l.r. 22/2014 è costituita una Commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché sulle richieste di parere di cui all'articolo 4 comma 5, avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e sui provvedimenti di mobilità.

2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, è composta da:



a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità;

b) un rappresentante esperto nella materia, designato dall'ANCI;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative nell'ambito territoriale regionale, con qualificata esperienza nel settore;

d) un rappresentante designato dall'ente gestore territorialmente competente;

e) un segretario, designato dal comune sede della Commissione, senza diritto di voto.

3. La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.

4. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento del comune interessato, senza diritto di voto.

5. Le designazioni dei componenti previste nel comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla data di richiesta inoltrata agli enti e organizzazioni da parte del dirigente della competente struttura amministrativa regionale. Per i comuni il cui territorio ricade nella competenza di più enti gestori, la designazione del rappresentante di cui alla lettera d) del comma 2 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori territorialmente competenti.

6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa.

7. La Commissione resta in carica tre anni.

8. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e quattro componenti.

9. La Commissione può deliberare se sono presenti il Presidente o il vice Presidente e tre componenti.

10. Ai componenti è corrisposta un'indennità, che è anticipata dal comune sede della Commissione, e richiesta al comune per il

quale è stata convocata la riunione della Commissione. L'indennità da corrispondere è definita dalla d.g.r. 438/2017 e aggiornata dalla Giunta regionale.

11. Il comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria della Commissione.

12. I costi di funzionamento della Commissione gravano su tutti i comuni della provincia, in proporzione alla popolazione residente per il 50 per cento dei costi e per il restante 50 per cento in proporzione al numero dei pareri richiesti dal comune.

13. Le Commissioni nominate ai sensi della presente legge restano in carica sino alla loro scadenza naturale.”.

È stato presentato un emendamento (pag. 16) sostitutivo di articolo, a firma dei consiglieri Parchitelli, Lacatena, Caracciolo e Leoci, del quale do lettura: «Art. (Modifiche all'art. 28 “Modifiche all'Art. 42 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A)

L'art. 28 “Modifiche all'Art.42 della L.R. 10/2014” della proposta di legge n. 221/A è sostituito dal seguente:

1. L'articolo 42 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 42 (Commissione provinciale di edilizia residenziale pubblica).

1. In ogni comune sede di ente di gestione o di sua sede operativa prevista dalla l.r. 22/2014 è costituita una Commissione competente a esprimere pareri sulla graduatoria provvisoria, nonché sulle richieste di parere di cui all'articolo 4 comma 5, avverso l'annullamento e la decadenza dell'assegnazione e sui provvedimenti di mobilità.

2. La Commissione, nominata con provvedimento della Giunta regionale, è composta da:

a) un rappresentante regionale con qualifica dirigenziale, designato dalla Giunta regionale, che la presiede e che in sede di votazione nella Commissione esprime un voto che vale doppio in caso di parità;

b) un rappresentante esperto nella materia, designato dall'ANCI;

c) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dell'utenza riconosciute più rappresentative nell'ambito territoriale di competenza della Commissione, con qualificata esperienza nel settore;

d) un rappresentante designato dall'ente gestore territorialmente competente;

e) un segretario, designato dal comune sede della Commissione, senza diritto di voto.

3. La Commissione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.

4. Ai lavori della Commissione partecipa il responsabile del procedimento del comune interessato, senza diritto di voto.

5. Le designazioni dei componenti previste nel comma 2 sono effettuate entro trenta giorni dalla data di richiesta inoltrata agli enti e organizzazioni da parte del dirigente della competente struttura amministrativa regionale. Per i comuni il cui territorio ricade nella competenza di più enti gestori, la designazione del rappresentante di cui alla lettera d) del comma 2 è effettuata con atto congiunto degli enti gestori territorialmente competenti.

6. Non possono essere nominati componenti della Commissione coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali o fanno parte degli organi elettivi o di controllo degli enti locali, ricompresi nell'ambito territoriale in cui si svolge l'attività della Commissione stessa.

7. La Commissione resta in carica tre anni.

8. La Commissione può insediarsi se sono stati nominati il Presidente e quattro componenti.

9. La Commissione può deliberare se sono presenti il Presidente o il vice Presidente e tre componenti.

10. Ai componenti è corrisposta un'indennità, che è anticipata dal comune sede della Commissione, e richiesta al comune per il quale è stata convocata la riunione della Commissione. L'indennità da corrispondere è definita dalla d.g.r. 438/2017 e aggiornata dalla Giunta regionale.

11. Il comune capoluogo di provincia garantisce i servizi di segreteria della Commissione.

12. I costi di funzionamento della Commissione gravano su tutti i comuni della provincia, in proporzione alla popolazione residente per il 50 per cento dei costi e per il restante 50 per cento in proporzione al numero dei pareri richiesti dal comune.

13. Le Commissioni nominate ai sensi della presente legge restano in carica sino alla loro scadenza naturale.”».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Cera, Ciliento,  
Clemente, Conserva,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini,  
Piemontese,  
Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'emendamento è approvato.*

L'emendamento di pagina 17 è stato ritirato dal consigliere De Leonardis.

*art. 29*

*Modifiche all'art. 45 della l.r. 10/2014*

1. L'articolo 45 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente:

“Art. 45 (Clausola valutativa).

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:

a) comuni che hanno pubblicato i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) bandi comunali per la mobilità;

c) comuni che non hanno rispettato la presente legge nell'emanare il bando e nella elaborazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva;

d) numero degli alloggi assegnati;

e) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:

1) graduatorie;

2) annullamenti;

3) decadenze;

4) mobilità;

f) tempi di pubblicazione delle graduatorie comunali.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Barone, Basile, Bruno,

Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Ciliento, Clemente,

Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio, Emiliano, Galante, Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Mazzarano, Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese, Scatigna, Stellato, Tammacco, Tutolo, Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

*L'articolo è approvato.*

LEOCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOCI. Presidente, non so se sia stato rilevato dai sistemi elettronici il mio voto sull'articolo 29.

PRESIDENTE. Chiedo agli uffici. Il suo voto non è stato registrato. Come vota, collega?

LEOCI. Favorevole.

PRESIDENTE. Aggiungiamo il voto favorevole del collega Leoci. Grazie.

*art. 30*

*Integrazione alla l.r. 10/2014*

1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 10/2014, è inserito il seguente:

“Art. 45 bis (Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Basile, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Casili, Cera,  
Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Laricchia, Leo, Leoci, Lopalco,  
Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scatigna, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	34
Consiglieri votanti	34
Hanno votato «sì»	34

*L'articolo è approvato.*

È stato presentato un emendamento (pag. 18) aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Lacatena, Leoci, Parchitelli e Caracciolo, del quale do lettura: «Art. \_\_ (Modifiche all'art. 43 della L.R. 10/2014). 1. L'articolo

43 della l.r. 10/2014, è sostituito dal seguente: “Art. 43 (Relazione annuale dell'ente gestore). 1. L'ente gestore invia alla Struttura Regionale Competente e pubblica, nel rispetto di quanto disciplinato dal “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali” (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento (UE) 2016/679), sul proprio sito istituzionale una relazione annuale contenente: a. lo stato di attuazione dei programmi; b. l'attività svolta in esecuzione della presente legge; c. l'anagrafe dell'utenza e l'anagrafe del patrimonio immobiliare con particolare riferimento ai dati sulla morosità e sulle occupazioni abusive. 2. La relazione è inviata e pubblicata entro il 30 aprile di ciascun anno ed è riferita al 31 dicembre dell'anno precedente».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Scatigna, Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
----------------------	----

Consiglieri votanti 30  
Hanno votato «sì» 30

*L'emendamento è approvato.*

È stato presentato un emendamento (pag. 20) aggiuntivo di articolo, a firma dei consiglieri Lacatena, Leoci, Parchitelli e Caracciolo, del quale do lettura: «Art. \_\_ Alla Proposta di Legge: “Modifiche all’art. 13 della legge regionale 10/2014 (Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)” n. 221/A si aggiunge il Capo II - art. 46. Capo II - Art. 46 - Comma aggiuntivo 1-bis all’art. 23 della Legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (come modificato dalla L.R. 13/2024). 1-bis. Per beneficiari “appartenenti alle forze dell’ordine anche cessati dal servizio” di cui al precedente comma 1, si intendono gli assegnatari riformati totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio, gli assegnatari pensionati entro i 3 anni dalla cessazione dall’incarico, il coniuge superstite o gli altri aventi diritto, per ulteriori 3 anni a partire dal decesso dell’assegnatario, come già previsto dal D.L. n. 47/2014, art. 3 comma 1-bis».

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Casili, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,

Lacatena, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane, Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Perrini, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti 30  
Consiglieri votanti 30  
Hanno votato «sì» 30

*L'emendamento è approvato.*

Indico la votazione mediante procedimento elettronico della proposta di legge n. 221/A nel suo complesso, come emendata.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone, Bruno,  
Campo, Capone, Caracciolo, Ciliento, Clemente,  
De Leonardis, Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Galante,  
Lacatena, La Notte, Leo, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea, Stellato,  
Tammacco, Tupputi,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	30
Consiglieri votanti	30
Hanno votato «sì»	30

*La proposta di legge è approvata.*

**Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) - Elezione di: a) cinque componenti (con voto limitato a due), b) Presidente (legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 - art. 3 - e s.m.i.) - 9/N**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 2), reca: «Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) - Elezione di: a) cinque componenti (con voto limitato a due), b) Presidente (legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 - art. 3 - e s.m.i.) - 9/N».

Ha facoltà di parlare il relatore.

*(La relazione che segue viene data per letta)*

TUTOLO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la II Commissione consiliare, nella seduta del 18/10/2023, ha avviato l'iter previsto dalla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 (Norme per il controllo sulle nomine) per l'elezione dei componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Puglia (CORECOM), come da assegnazione dell'11/07/2023 della Presidenza del Consiglio Regionale.

La II Commissione, vista la succitata l.r. 24/1978, che attribuisce alla II Commissione la competenza per l'espressione di un parere sulle nomine di competenza del Consiglio regionale, vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM), in base alla quale i componenti del CORECOM sono eletti dal Consiglio Regionale, vista la determinazione dirigenziale n. 73 del 30/05/2023 del Segretario generale del Consiglio regionale recante l'avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina dei

componenti del CORECOM, esaminate le manifestazioni di interesse pervenute, preso atto dell'istruttoria espletata dalla Segreteria generale, e vista la nota prot. 14527 del 16/10/2023 della Segreteria generale, ha deciso di esprimere parere favorevole alla trasmissione delle istanze presentate dai candidati di seguito elencati: Giuseppe Scarcia, Leonardo Angelini, Lorena Saracino, Francesco Di Chio, Lauriola Michele Natale, Giuseppe Pace, Marigea Cirillo, Maria Lopez, Elena Pinto, Angela Mazzia, Michele Bordo, Mariateresa Amoroso, Felice Blasi, Giacomo Dachille, Anna Rita Gallo.

Il suddetto parere è stato espresso a maggioranza dei Commissari presenti al momento del voto.

Si ringraziano per il proficuo lavoro i colleghi e la struttura della II Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il consigliere Campo. Ne ha facoltà.

CAMPO. Signor Presidente, dobbiamo procedere alla votazione, perché l'organismo è quasi in scadenza di mandato. Sostanzialmente, ha fatto in proroga un altro mandato. Dunque, oggi è indispensabile procedere.

Abbiamo ascoltato tutti i Gruppi, abbiamo svolto una discussione molto articolata in Commissione e ho recepito le seguenti proposte: Giuseppe Pace e Marigea Cirillo; per la maggioranza Michele Bordo, Anna Rita Gallo e Felice Blasi.

Il collega Tutolo, in Commissione, aveva posto un tema di ammissibilità della candidatura di Blasi, a cui la struttura tecnica ha risposto ritenendo ammissibile la candidatura. Chi la vuole votare la vota, queste sono le proposte pervenute, collega Tutolo.

Per la Presidenza, che è un'altra votazione, la proposta della maggioranza è quella di Michele Bordo.

Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Campo.

Prima di proseguire con gli altri interventi, consentitemi di illustrare le modalità di voto, così valgono per tutti.

A norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3, il Comitato regionale per le comunicazioni è composto da cinque membri, eletti dal Consiglio regionale a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. Quindi, ciascun consigliere può esprimere due preferenze. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del Comitato, il Consiglio procede, sempre con voto segreto, all'elezione del Presidente del Comitato. Risulta eletto Presidente colui che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità, resta eletto il più anziano di età.

PAGLIARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARO. Grazie, Presidente.

Arriviamo finalmente ad affrontare il rinnovo delle cariche CORECOM, su cui è calato il silenzio da ottobre 2023.

PRESIDENTE. Aspetti un attimo, Presidente Pagliaro. Se fate silenzio, ripeto le modalità di voto. Si devono fare due votazioni: nella prima votazione si nominano i componenti e si possono esprimere due preferenze; nella seconda votazione si vota il Presidente tra i componenti votati. Ripeto, ciascun consigliere può esprimere due preferenze.

Prosegua pure, Presidente Pagliaro.

PAGLIARO. Grazie, Presidente.

Dicevo, arriviamo finalmente ad affrontare il rinnovo delle cariche CORECOM, su cui è calato il silenzio da ottobre 2023, quando la lista dei quindici candidati selezionati fu sottoposta all'esame della Commissione referente e per la terza volta fu rimandata alla Segreteria generale per essere riesaminata.

Gli intoppi per il rinnovo – diciamocelo

chiaramente – sono stati di natura politica e non tecnica. E intanto sono passati ben quindici mesi. Il mandato dei consiglieri in carica, scaduto a fine 2022, si è trascinato per oltre due anni: caso unico in Italia. La causa di questo ritardo è legata a uno stallo politico, perché il CORECOM è stato inteso come strumento per fare politica e creare o consolidare il consenso di chi governa questa Regione e dei *media* amici. Ed è proprio questo il nodo.

Il Comitato regionale per le comunicazioni è chiamato a garantire pluralità e imparzialità, ma non sempre in questi anni è stato all'altezza di questo compito. Anzi, ci sono esempi documentati e lampanti di doppiopesismo e valutazioni viziate da pregiudizio e schieramento politico e ideologico. Mi auguro davvero che i nuovi eletti sentano il peso del proprio ruolo di garanzia e lo svolgano con coscienza e onestà intellettuale.

Il pluralismo dell'informazione deve assicurare la necessaria presenza di voci diverse, al fine di contribuire a formare un'opinione pubblica consapevole e matura. Quindi, basta con la visione strabica, a un occhio solo, rivolto a sinistra, del CORECOM. I nuovi eletti abbiano come faro la sentenza del 1993, in cui la Corte costituzionale ha definito il diritto all'informazione, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, un diritto che deve essere caratterizzato dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie, in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti. In riferimento agli organi culturali è cruciale. La visione del CORECOM deve essere allargata, spogliata di orientamenti personali e soprattutto da opinioni politiche e sindacali.

Mi auguro davvero che da oggi cominci una stagione nuova del CORECOM che possa recuperare ed esercitare appieno il ruolo di garanzia del pluralismo delle comunicazioni in questa regione, senza intenti punitivi pre-

concetti, rispettando e dando spazio alle opinioni di tutti.

Per il centrodestra, i nostri candidati sono Giuseppe Pace e Marigea Cirillo e per il candidato presidente Giuseppe Pace.

Grazie.

TUTOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUTOLO. Grazie, Presidente.

Voglio ribadire quanto anticipato dal collega Campo. Quando ero Presidente della II Commissione, in fase di trattazione sollevai l'incompatibilità non di alcuni nomi, ma rispetto a quelli che erano i ruoli già svolti. Infatti, il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 3, recita come segue: «I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'intero Comitato, per un solo mandato, unico e non rinnovabile, ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante». Quindi, a norma di questo articolo chi ha ricoperto quel ruolo per due mandati è incompatibile, e mi pare che tra le designazioni fatte ci sia qualcuno che ha questa caratteristica.

A supporto di quello che dico, richiamo una sentenza della Corte suprema di cassazione, a Sezioni unite civili, che tratta una materia uguale a questa e che specifica una cosa banale, semplice, vale a dire che la regola dell'ineleggibilità originaria dei consiglieri che abbiano già svolto due mandati va interpretata in conformità alle linee ermeneutiche già adottate in altre materie elettorali o ad esse equiparabili, nel senso che è entrata in vigore una norma che pone quale requisito di eleggibilità l'assenza di esiti o conseguenze di condotte o di fatti verificatisi, anche solo parzialmente in precedenza; in difetto di espressa chiara norma in contrario, il requisito deve sussistere pure in riferimento a quei fatti o a quelle condotte già verificatesi in tempo ante-

riore, così pure prima dell'entrata in vigore delle norme che li assumevano a presupposti ostativi all'eleggibilità. Quindi, la Corte suprema di cassazione, a Sezioni unite civili, ha statuito che l'ineleggibilità va interpretata in questa direzione.

Ho voluto ribadire questo passaggio perché ritengo che il Consiglio debba essere a conoscenza della possibilità che un domani l'esito che si va a determinare quest'oggi potrebbe essere impugnato da qualcuno, per cui dopo tanto ritardo nell'approvare questo benedetto organismo potrebbe essere inficiato il voto, perché – lo ripeto e lo ribadisco – è chiaramente incompatibile chi ha ricoperto quel ruolo per due volte. Lo ha stabilito una sentenza della Corte suprema di cassazione, a Sezioni unite civili.

Più di tanto non vi so dire. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Tutolo. Faccio presente che è stato espresso sul punto il parere della struttura.

GALANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE. Grazie, Presidente.

Il Movimento 5 Stelle indica i nominativi di Giuseppe Pace e Marigea Cirillo. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente Galante.

Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, per l'elezione dei cinque componenti (con voto limitato a due) del CORECOM.

Invito i commessi a distribuire le schede e il segretario ad effettuare l'appello.

CLEMENTE, *segretario, fa la chiama.*

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Prendono parte alla votazione i consiglieri:*  
Amati,



Barone, Basile, Bruno,  
 Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
 Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,  
 De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli  
 Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
 Emiliano,  
 Galante,  
 Lacatena, La Notte, Laricchia, Leoci, Lo-  
 palco, Lopane,  
 Mazzarano, Mazzotta, Mennea,  
 Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-  
 glia, Perrini, Piemontese,  
 Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
 Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
 Vizzino.

PRESIDENTE. Ultimate le operazioni di voto, comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	45
Schede nulle	2

Hanno conseguito voti:

Cirillo Marigea	23
Bordo Michele	16
Pace Giuseppe	14
Gallo Anna Rita	12
Amoruso Mariateresa	6
Blasi Felice	4
Pinto Elena	3
Dachille Giacomo	2
Scarcia Giuseppe	1

Risultano, pertanto, eletti componenti del CORECOM Marigea Cirillo, Michele Bordo, Giuseppe Pace, Anna Rita Gallo e Mariateresa Amoruso.

Indico la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, per l'elezione del Presidente (con voto limitato a uno) del CORECOM.

Invito i commessi a distribuire le schede e il segretario ad effettuare l'appello.

CLEMENTE, segretario, fa la chiama.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Prendono parte alla votazione i consiglieri:

Amati,  
 Barone, Basile, Bruno,  
 Campo, Capone, Caracciolo, Caroli, Casili,  
 Cera, Ciliento, Clemente, Conserva,  
 De Blasi, De Leonardis, Dell'Erba, Delli  
 Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
 Emiliano,  
 Galante,  
 Lacatena, La Notte, Laricchia, Leoci, Lo-  
 palco, Lopane,  
 Mazzarano, Mazzotta, Mennea,  
 Pagliaro, Paolicelli, Parchitelli, Pentassu-  
 glia, Perrini, Piemontese,  
 Scalera, Scatigna, Spina, Stea, Stellato,  
 Tammacco, Tupputi, Tutolo,  
 Vizzino.

PRESIDENTE. Ultimate le operazioni di voto, comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	45
Consiglieri votanti	44
Schede bianche	1
Schede nulle	1

Hanno conseguito voti:

Bordo Michele	22
Pace Giuseppe	14
Cirillo Marigea	6

Risulta, pertanto, eletto Presidente del CORECOM Michele Bordo.

Facciamo gli auguri a tutti gli eletti al CORECOM, Giuseppe Pace, Marigea Cirillo, Mariateresa Amoruso, Anna Rita Gallo e Michele Bordo, in particolare a quest'ultimo in quanto Presidente.

Buon lavoro.

**Disegno di Legge n. 47 del 11/03/2024**

**“Misure di promozione in materia di innovazione aperta” - 1071/A**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 3), reca: «Disegno di Legge n. 47 del 11/03/2024 “Misure di promozione in materia di innovazione aperta” - 1071/A».

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAOLICELLI, *relatore*. Presidente, la relazione la diamo per letta.

PRESIDENTE. Va bene, grazie.

*(La relazione che segue viene data per letta)*

PAOLICELLI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe consigliere e colleghi consiglieri, con il presente disegno di legge la Regione, al fine di promuovere la crescita economico-produttiva regionale nell'ambito della Strategia di specializzazione intelligente e in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in tema di innovazione, intende diffondere l'approccio strategico dell'Open Innovation, introdotto circa vent'anni fa dal professor Henry Chesbrough. Tale modello delinea un approccio collaborativo volto a fare innovazione sulla scorta di un processo basato su “flussi di conoscenza” in entrata ed in uscita, in cui gli interessi di ogni singola azienda si intrecciano con quelli dei competitors, dei fornitori, delle università e degli altri organismi di ricerca e sviluppo, nonché degli utenti finali, secondo dinamiche di connessione ed interazione continue, al fine di creare un “cortocircuito virtuoso” che stimoli tutti gli *stakeholders* ad interagire proficuamente.

In linea con tali tendenze virtuose e con le direttive della Commissione europea e del PNRR, che pongono il concetto di ecosistema al centro delle politiche di sostegno all'innovazione, la Regione, già da tempo, ha orientato le proprie energie nella direzione della contaminazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria a supporto della crescita eco-

nomica e occupazionale del territorio. A tal proposito, si vedano il modello “Apulian ICT Living Labs”, avviato con un primo avviso pubblico del marzo 2012, i bandi Innonetwork ed Innolabs, che hanno cercato di stimolare tutti gli *stakeholders* regionali ad implementare le filiere tecnologiche integrate e sviluppare nella comunità pugliese la cultura del *networking*, l'intervento “Estrazione dei talenti”, con cui la Regione, attraverso l'agenzia ARTI, sostiene il ruolo ed il protagonismo dei giovani nello sviluppo della dimensione imprenditoriale dell'innovazione sociale, e da ultima la strategia di sviluppo “#mareAsinistra” approvata con DGR 1989/2023, finalizzata ad attrarre i migliori talenti creativi e tecnologici a livello internazionale nei settori altamente innovativi richiamati nella Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3).

L'oggetto del provvedimento rientra tra le materie di competenza concorrente delle Regioni, essendo riconducibile tanto alla “ricerca scientifica e tecnologica” quanto al “sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi” di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Quanto alla ricerca scientifica occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento della Corte costituzionale, essa deve essere considerata non solo quale “materia”, bensì come “valore” costituzionalmente protetto, a prescindere da ambiti di competenza rigorosamente delimitati. Inoltre, la Corte costituzionale, in diverse sentenze, ha ricondotto le disposizioni volte ad accelerare il processo di circolazione della conoscenza e ad accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali a materie spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni.

Il presente progetto di legge si propone pertanto di: responsabilizzare e coinvolgere gli attori del territorio; implementare iniziative legate ad attività di “ricerca e sviluppo”, per cogliere proficuamente le opportunità offerte dai nuovi contesti e rispondere attivamente ai cambiamenti in atto a livello sociale,

digitale e tecnologico; favorire l'identificazione di talenti e nuove professionalità; promuovere la trasformazione digitale; studiare l'impatto sociale; concorrere a trovare soluzioni per le emergenti sfide dell'innovazione.

Il provvedimento si compone di n. 10 articoli. All'articolo 1 sono dichiarate le finalità. All'articolo 2 si forniscono tra le altre le definizioni di "Open Innovation" e di "Ecosistema dell'innovazione". All'articolo 3 si prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, dell'Agenda strategica triennale. All'articolo 4, è disposta l'istituzione della Piattaforma digitale dell'innovazione, oltreché il censimento delle pregresse esperienze regionali in tema di "Open Innovation". All'articolo 5 si promuove la costituzione degli *hub* dell'innovazione. All'articolo 6 sono enunciate ulteriori azioni che la Regione potrebbe intraprendere, attingendo agli strumenti ed alle metodologie più diffusi nell'approccio "*inbound*" all'*open innovation*, per stimolare l'ecosistema pugliese dell'innovazione. Si specifica che, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 5 e 6, la Regione intende avvalersi del contributo operativo di ARTI. L'eventuale attivazione di quanto disposto all'articolo 6 avverrà in armonia con le azioni in materia di ricerca ed innovazione già previste nell'ambito del Programma regionale FESR FSE+ 2021-2027. Gli eventuali oneri graveranno sulle risorse stanziare nell'ambito dello stesso. All'articolo 7 si prevede che entro 120 giorni dall'entrata in vigore sia definita, con delibera di Giunta, la parte attuativa della legge. All'articolo 8 è introdotta la clausola valutativa. All'articolo 9 è specificata la copertura finanziaria. Infine, all'articolo 10 si dispone l'immediata entrata in vigore del provvedimento all'indomani della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Nella seduta del 16 maggio sono stati auditi i rappresentanti di università pubbliche e private pugliesi, nonché di associazioni di categoria di parte datoriale, che si sono espressi

favorevolmente sul provvedimento. CNA Puglia ha trasmesso alla Commissione proprie proposte emendative.

Nella seduta del 20 giugno 2024, la IV Commissione, dopo ampia discussione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, così come emendato, all'unanimità dei voti dei commissari presenti.

Il provvedimento, sottoposto al parere della I Commissione, è rimesso, pertanto, alla valutazione dell'Assemblea regionale.

#### *Esame articolato*

PRESIDENTE. Non essendovi consiglieri iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

#### *art. 1*

##### *Finalità*

1. La Regione, al fine di sostenere e accelerare lo sviluppo e l'innovazione tecnologica del sistema produttivo regionale, valorizzando le risorse e le competenze presenti sul territorio, nonché attraendo talenti tecnologici e creativi, disciplina le misure per favorire lo scambio di flussi di conoscenza tra gli attori dei processi produttivi e della ricerca con l'obiettivo di agevolare e stimolare, anche attraverso il coinvolgimento delle Agenzie strategiche regionali e delle società in house, l'incontro tra la domanda di innovazione e l'offerta innovativa.

2. Gli interventi e gli obiettivi della legge, concretamente declinati sul territorio regionale in coerenza con le iniziative nazionali e unionali in materia di innovazione aperta, nonché con la Strategia di Specializzazione Intelligente regionale (S3) e con le altre strategie regionali pertinenti, mirano a promuovere altresì collaborazioni e partenariati, a favorire la diffusione delle eccellenze industriali e scientifiche, a dare impulso alla creazione di comunità attive in materia.

3. La Regione promuove inoltre, in colla-

borazione con tutti i portatori di interessi, con le Agenzie strategiche regionali e le società in house, la costituzione di comunità digitali e di hub territoriali di innovazione aperta di cui all'articolo 5.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico dell'articolo.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

*Dalla scheda di votazione risulta che:*

*Hanno votato «sì» i consiglieri:*

Amati,  
Barone,  
Campo, Capone, Ciliento,  
Delli Noci, Di Bari, Di Gregorio,  
Emiliano,  
Lacatena, Leoci, Lopalco, Lopane,  
Mazzarano, Mennea,  
Paolicelli, Parchitelli, Pentassuglia, Piemontese,  
Stea,

Tammacco, Tutolo,  
Vizzino.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	23
Consiglieri votanti	23
Hanno votato «sì»	23

Essendo presenti 23 consiglieri e non essendo il Consiglio in numero legale, la seduta si aggiorna tra un'ora.

*(La seduta, sospesa alle ore 16.23, riprende alle ore 17.34)*

PRESIDENTE. Diamo atto che non c'è il numero legale.

A dire la verità, ci siamo solo io e il collega De Leonardis, insieme alla Segretaria generale e agli uffici.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.  
La seduta è tolta (ore 17.34).